



Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale

Eine Fachkonferenz
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Une conférence spécialisée
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

Dossier di lavoro 2021 per i delegati cantonali della CSFP nelle commissioni per lo sviluppo della professione e la qualità

Redatto dalla segreteria della Commissione per lo sviluppo della professione (CSP)
Karin Rüfenacht

25 gennaio 2021 / traduzione 23 febbraio 2021
Testo di riferimento SEFRI: stato 1 gennaio 2018

261.141-11

Indice

1. Introduzione.....	03
2. Capitolato d'oneri per i delegati cantonali attivi nelle commissioni (SP&Q).....	04
3. Spiegazioni della CSP della terminologia di rilievo per lo sviluppo delle professioni.....	05
4. Indicazioni base per il lavoro nelle commissioni SP&Q	10
5. Verifica quinquennale, revisione parziale e revisione totale.....	14
6. Processo di sviluppo delle professioni e compiti dei delegati cantonali.....	16
7. Collaborazione dei delegati cantonali con il CSFO.....	18
8. Adattamento delle attestazioni delle note dei luoghi di formazione per l'insegnamento delle conoscenze professionali.....	19
9. Creazione di una nuova professione e di un nuovo indirizzo professionale.....	20
10. Argomenti pro e contro il prolungamento della durata della formazione di base.....	22
11. Criteri per una discussione sul numero di giorni di CI.....	24
12. Aspetti della nota dei luoghi di formazione in azienda ¹	27
13. Flessibilizzazione nella formazione professionale di base.....	29
14. Blended Learning nella formazione professionale di base.....	30
15. Qualificazione professionale degli adulti.....	32
16. Condizioni quadro CSFP per la valutazione di una procedura accelerata.....	34
17. Testo di riferimento SEFRI per le ordinanze sulla formazione professionale di base con indicazioni della CSFP.....	36
18. Link per i documenti di base.....	55



¹ Nuovo nel dossier di lavoro 2021

1. Introduzione

Innanzitutto, desideriamo ringraziarla per la sua collaborazione come delegato cantonale, in seno a una commissione per lo sviluppo della professione e la qualità (SP&Q)! Il mandato le è stato assegnato dalla commissione per lo sviluppo delle professioni (CSP). Il comitato della CSFP ha incaricato la CSP di seguire lo sviluppo delle nuove ordinanze sulla formazione professionale di base e la revisione di quelle già in vigore. Nel presente dossier di lavoro trova gli elementi basilari per la sua attività nelle commissioni di sviluppo della professione e qualità.

Maggiori informazioni sulla CSP si trovano sul sito: www.csfp.ch

Organigramma della CSFP



2. Capitolato d'oneri per i delegati cantonali attivi nelle commissioni SP&Q

Ai sensi degli articoli 1 ss. LFPr le ordinanze sulla formazione professionale di base e i piani di formazione sono elaborati, esaminati e se necessario adattati dai tre partner della formazione professionale: Confederazione (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI), organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e Cantoni (CSFP).

Come delegato cantonale collabora ai lavori per lo sviluppo di una professione a livello nazionale. Il mandato le è assegnato dalla CSP e comprende i seguenti compiti:

- Come delegato cantonale consiglia la commissione SP&Q nelle questioni inerenti alla messa in atto delle prescrizioni di formazione a livello cantonale e difende attivamente gli interessi dei 26 uffici cantonali della formazione professionale.
- In qualità di delegato cantonale, siete la persona di riferimento per i Cantoni nelle commissioni SP&Q nelle quali siete attivi.
- Dopo ogni seduta i delegati cantonali inviano un breve rapporto alla segreteria della commissione per lo sviluppo delle professioni Karin Rüfenacht, tel: 031 309 51 66; e-mail: ruefenacht@edk.ch.
- I formulari per i brevi rapporti da parte delle commissioni SP&Q si trovano [qui](#).
- All'inizio di una revisione quinquennale, dovete incaricare il secretariato della CSP di emettere l'inchiesta cantonale. I risultati emersi dall'indagine li sosterrete in seguito in seno alla vostra commissione SP&Q.
- Nel caso di cambiamenti relativi ai rappresentanti cantonali (pensionamento, cambiamento del posto di lavoro, cambiamenti interni) si prega di informare tempestivamente la segreteria della CSP. La ricerca del successore e l'introduzione al mandato dei nuovi collaboratori sono di competenza della CSP. Nel caso ideale i delegati uscenti e il loro successore si presentano a una riunione in comune.

3. Spiegazioni della CSP in merito alla terminologia di rilievo per lo sviluppo delle professioni

Nella seguente tabella è presentata in una panoramica la terminologia di rilievo per il lavoro dei delegati cantonali. Per ogni termine si fa riferimento al rispettivo capitolo nel dossier di lavoro.

Termine	Spiegazioni della CSP e compiti dei delegati cantonali	Capitolo
Allegato al piano di formazione <i>Anhang zum Bildungsplan</i>	<ul style="list-style-type: none"> – la oml è responsabile della redazione trilingue dei documenti inseriti nell'allegato dei piani di formazione e del loro caricamento online. – il delegato cantonale sostiene, se necessario, la redazione e verifica se i documenti sono stati caricati. 	4
Attestazioni delle note dei luoghi di formazione <i>Erfahrungsnotenblätter</i>	<ul style="list-style-type: none"> – in linea di principio ogni semestre viene conferita una nota per l'insegnamento delle conoscenze professionali. – il delegato cantonale verifica che questo principio venga rispettato e in caso di errori contatta il CSFO 	8
«Blended Learning»	<ul style="list-style-type: none"> – il Blended learning è un metodo di «insegnamento/apprendimento» che promuove la riflessione dei discenti e la cooperazione fra i luoghi di formazione. – l'introduzione richiede il chiarimento di questioni riguardanti il concetto, il finanziamento, la regolamentazione nelle ordinanze e la definizione delle responsabilità nei tre luoghi di formazione da parte dei partner. 	14
Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) <i>Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – è un'agenzia specializzata della CDPE – offre servizi per i Cantoni e i partner della formazione professionale in ambito di formazione professionale e dell'orientamento professionale e di carriera – dirige la segreteria della commissione PQ 	7
Commissione per lo sviluppo delle professioni <i>Kommission Berufsentwicklung (KBE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – è una commissione della CSFP (tratta temi inerenti allo sviluppo delle professioni su mandato della CSFP) – istruisce e informa ben 100 delegati cantonali a cui conferisce i mandati – elabora raccomandazioni per i Cantoni sulla base delle indagini conoscitive della SEFRI 	1
Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità (SP&Q) <i>Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (B&Q)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – è un organo responsabile di una professione con rappresentanti dei tre partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni, oml) e ulteriori attori (insegnanti delle materie professionali, accompagnatori pedagogici) – garantisce la qualità e lo sviluppo della formazione professionale di base – si occupa di aggiornare e ottimizzare i documenti di base e di applicazione – svolge un lavoro di partenariato, ciò significa che non si svolgono votazioni secondo il principio di maggioranza 	4

	– svolge un lavoro di consulenza; non ha potere decisionale ma lavora all'intenzione delle oml	
Termine	Spiegazioni della CSP e compiti dei delegati cantonali	Capitolo
Commissione procedure di qualificazione (CPQ) <i>Kommission Qualifikationsverfahren (KQV)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – tratta questioni relative alle procedure di qualificazione aziendali e scolastiche – sostiene i Cantoni nel compito di vigilanza e svolge il relativo lavoro di coordinamento – qualora emergessero dei problemi nella procedura di qualificazione, il delegato cantonale contatta il responsabile d'esame del proprio Cantone o la segreteria CSP, che inoltrano la questione alla CPQ 	7
Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) <i>Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – è una conferenza specializzata della CDPE (tratta temi della formazione professionale per la CDPE) – riunisce i responsabili degli uffici cantonali della formazione professionale – agisce come ente amministrativo per il coordinamento nell'ambito della formazione professionale 	1
Corsi interaziendali <i>Überbetriebliche Kurse</i>	<p>In media le formazioni professionali di base prevedono il seguente numero di giorni di corsi interaziendali (Situazione 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> – formazione professionale di base di 2 anni: minimo 4 / media 16 / massimo 48 – formazione professionale di base di 3 anni: minimo 4 / media 24 / massimo 94 – formazione professionale di base di 4 anni: minimo 3 / media 28 / massimo 80 <p>Queste cifre possono servire come valore indicativo approssimativo.</p>	17
Corsi per periti d'esame <i>Prüfungsexperten-Kurse</i>	qualora vi fossero professioni nuove e procedure di qualificazione riviste i periti d'esame sono assolutamente tenuti a seguire un corso	4
Disposizioni esecutive relative alla PQ <i>Ausführungsbestimmungen zum QV</i>	<ul style="list-style-type: none"> – devono essere redatte tempestivamente nelle tre lingue nazionali dalla oml e caricate sul sito, le oml fanno uso del modello di riferimento della SEFRI – per controllare le disposizioni esecutive il delegato cantonale le invia al responsabile degli esami del suo Cantone o contatta la segreteria della CSP. 	4
Esame parziale <i>Teilprüfung</i>	La CSFP è contraria a un esame teorico parziale: la nota dei luoghi di formazione prevede già le note parziali delle verifiche scolastiche semestrali. Nell'esame finale delle conoscenze professionali, le conoscenze sono infatti esaminate nella loro interezza e nel loro insieme.	17
Esigenze minime poste ai formatori in azienda <i>Mindestanforderungen an Berufsbildner/innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> – la CSP rifiuta i titoli terziari come esigenza minima per formatori in azienda. È sufficiente un'AFC – i Cantoni chiedono alle oml di mettere a loro disposizione una raccomandazione che stabilisca quali sono le «professioni affini». L'elenco è utile ai Cantoni per conferire l'autorizzazione a formare. L'elenco può essere inserito negli allegati del piano di formazione e caricato sul sito dell'oml 	17
Flessibilizzazione nella formazione professionale di base <i>Flexibilisierung in der beruflichen Grundbildung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – la CSFP ha sviluppato un modello di flessibilizzazione per le scuole professionali che include competenze operative specifiche che possono essere adattate a breve termine alle esigenze del mercato del lavoro da parte delle oml competenti. – il modello è in fase di discussione e di ulteriore sviluppo tra i partner della formazione. 	13

Termine	Spiegazioni della CSP e compiti dei delegati cantonali	Capitolo
Indagine cantonale <i>Kantonsumfrage</i>	<ul style="list-style-type: none"> – viene svolta dal segretariato della CSP nel quadro della verifica quinquennale su mandato del delegato cantonale – indica i problemi emersi nella messa in pratica cantonale da considerare durante la revisione (responsabili sorveglianza del tirocinio e responsabili degli esami) 	6
Modello di riferimento della SEFRI per le ordinanze sulla formazione professionale di base <i>Leittext des SBFI für BiVo</i>	<ul style="list-style-type: none"> – è un documento tipo della SEFRI per creare un'ordinanza sulla formazione professionale di base – permette di avere un'immagine unitaria e paragonabile di tutte le ordinanze della formazione professionale di base – migliora la certezza del diritto visto che nell'ordinanza sulla formazione professionale di base sono regolate le competenze operative, la griglia oraria, i CI e la procedura di qualificazione 	17
Note dei luoghi di formazione in azienda <i>Erfahrungsnoten in beruflicher Praxis</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Sono tre gli aspetti da considerare nella valutazione della nota dei luoghi di formazione in azienda: aspetti pedagogici, qualitativi e organizzativi. – Affinchè siano accettati è necessario un buon sistema di gestione dei dati, La OmL deve assumersi la responsabilità di raccogliere le note presso le aziende formatrici e di formare i formatori professionali che devono attribuirle alle persone in formazione. 	12
Nuova formazione, nuovo indirizzo <i>Neuer Beruf, neue Fachrichtung</i>	<p><i>La CSP ha determinato dei criteri che i partner della formazione discutono quando una oml intende creare una nuova professione o un nuovo indirizzo professionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – è stata chiarita la responsabilità nazionale – esiste la necessità da parte del mercato del lavoro e vi è un certo potenziale di sviluppo – è stata chiarita la disponibilità alla base – sono stati definiti un profilo e un'immagine professionale autonoma – è stata definita la distinzione tra formazione di base e formazione continua – i costi sono nella media – la oml è consapevole della sua responsabilità – la questione relativa alle sedi scolastiche va discussa con le relative commissioni della CSFP 	9
Partner della formazione professionale <i>Verbundpartner</i>	Ai sensi della Legge sulla formazione professionale, la formazione professionale è un compito comune dei tre partner: Confederazione, Cantoni e oml (= partner sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri attori della formazione professionale)	4
Procedura accelerata («Fast Track») <i>Beschleunigtes Verfahren</i>	<ul style="list-style-type: none"> – La CSFP ha definito le condizioni quadro che devono essere applicate nel caso di una procedura accelerata per l'entrata in vigore di un'ordinanza sulla formazione di base. – Se un'oml prevede di procedere con una procedura accelerata, il delegato cantonale è pregato di informare immediatamente il segretariato della CSP. 	16

Termine	Spiegazioni della CSP e compiti dei delegati cantonali	Capitolo
Programma di informazione e formazione (I&F) <i>Informations- und Ausbildungskonzept (IAK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – definisce le misure di informazione e preparazione per i responsabili della formazione nei tre luoghi di formazione – regola gli ambiti di competenza per l'implementazione della formazione professionale di base tra Cantoni, gruppi responsabili e altri enti coinvolti – l'elaborazione del concetto di formazione e informazione è di competenza dell'oml, in seguito il programma va approvato dalla commissione SP&Q e dal delegato cantonale – quando è in corso l'elaborazione di un concetto di formazione e informazione, il delegato cantonale è tenuto a segnalarlo alla segreteria della CSP, di modo che oml e Cantoni possano coordinare senza intoppi gli appuntamenti informativi. 	4
Prolungamento della durata della formazione di base <i>Lehrzeitverlängerung</i>	<p><i>I seguenti argomenti sono contrari al prolungamento della formazione di base:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – per lo stesso numero di diplomi è necessario 1/3 di posti di tirocinio in più, e di conseguenza di più persone in formazione. Se non si riescono a creare questi posti di formazione in più si rischia di aggravare la situazione di carenza di personale qualificato – il reclutamento diventa più difficile. Le aziende riusciranno a trovare un numero sufficiente di persone idonee da formare? – per i giovani, in genere un prolungamento della formazione non rende la professione più interessante. Essi perdono un anno di salario da diplomati – aumentano le esigenze salariali dopo la formazione. Servono nuovi contratti collettivi di lavoro – le aziende formatrici non riescono più a soddisfare una formazione più ampia → sono necessarie formazioni complementari in aziende partner – la formazione professionale di base deve distinguersi chiaramente dalla formazione professionale superiore – aumentano i costi per le aziende formatrici, dato che aumentano i giorni dei CI. Aumentano i costi per i Cantoni visto che si prolunga di un terzo l'insegnamento nelle scuole professionali 	10
Qualificazione professionale degli adulti <i>Berufsabschluss für Erwachsene</i>	<ul style="list-style-type: none"> – la necessità di offerte adatte agli adulti dovrebbe essere discussa in occasione di ogni revisione. – La Commissione qualifica professionali degli adulti fornisce un questionario (checklist) a questo proposito alle commissioni SP&Q e può essere contattata in qualità di ente esperto. 	15
Rapporto intermedio <i>Zwischenbericht</i>	<ul style="list-style-type: none"> – dopo ogni riunione il delegato cantonale redige un rapporto intermedio che inoltra alla segreteria CSP per informarla delle questioni discusse che riguardano in particolare i Cantoni – il modello può essere scaricato qui. 	2, 6
Revisione parziale e totale <i>Teil- und Totalrevision</i>	<ul style="list-style-type: none"> – sulla base dei risultati della valutazione quinquennale la oml richiede alla SEFRI una revisione parziale o totale – i delegati cantonali sono coinvolti attivamente 	5, 6

Termine	Spiegazioni della CSP e compiti dei delegati cantonali	Capitolo
Sedute di messa a punto <i>Bereinigungssitzung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – hanno luogo dopo l'indagine conoscitiva, nel quadro di una riunione della commissione SP&Q – qualora, secondo i Cantoni, possono emergere dei problemi, alla seduta prende parte anche la segreteria della CSP o un eventuale suo sostituto. 	5, 6
Sottocommissioni delle sedi scolastiche nella Svizzera tedesca e nella Svizzera latina <i>Subkommissionen Schulorte deutsche und lateinische Schweiz</i>	<ul style="list-style-type: none"> – le sedi scolastiche sono determinate dai Cantoni in collaborazione con le oml – le oml contattano le segreterie delle sottocommissioni delle sedi scolastiche quando ne hanno bisogno 	9
Verifica quinquennale <i>5-Jahres-Überprüfung</i>	<ul style="list-style-type: none"> – la verifica è stabilita per legge, l'organizzazione temporale è tuttavia libera – i delegati cantonali collaborano attivamente e informano la segreteria della CSP quando è prevista la verifica. 	5, 6

4. Indicazioni di base per il lavoro nelle commissioni (SP&Q)

Al centro di questo capitolo sta il lavoro delle commissioni SP&Q, il loro ruolo e i loro compiti, nonché informazioni utili riguardo ai documenti allegati al piano di formazione, alle traduzioni delle prescrizioni in materia di formazione e ai corsi per periti.

Fondamenti

Nel quadro della giornata dei tre partner svoltasi nel 2011, è stato riconosciuto che è necessario agire per quanto riguarda il chiarimento dei ruoli e la collaborazione dei tre partner. L'implementazione della Legge sulla formazione professionale e la riforma delle singole formazioni professionali di base sono in larga misura concluse; ora per il lavoro delle commissioni SP&Q prevalgono i temi concernenti la cura e lo sviluppo del sistema. Nella «Guida per le commissioni SP&Q» (2014) vengono spiegati ruoli, compiti e competenze dei membri delle commissioni per lo sviluppo della professione e la qualità (SP&Q) come pure dei tre partner in generale:

- Per principio vale il partenariato; soluzioni e compromessi sono discussi e negoziati a livello dei tre partner.
- Le SP&Q sono un organo di consulenza con responsabilità strategica, ma senza facoltà di decisione. Presentano ai competenti responsabili della professione le basi di decisione necessarie per un adeguamento.
- I compiti delle SP&Q comprendono la cura dell'ordinanza sulla formazione, del piano di formazione e dei documenti e strumenti elencati nel suo allegato.
- I membri delle SP&Q sono delegati dai tre partner e dai docenti specializzati; queste delegazioni sono vincolanti.
- Alla sorveglianza sulla formazione professionale di base provvedono, secondo l'art. 24 della LFPr, i Cantoni. Nell'applicazione le SP&Q non hanno facoltà d'impartire istruzioni o competenze di sorveglianza nei riguardi dei tre luoghi di formazione.
- La SP&Q è la «coscienza» della professione, è responsabile per lo sviluppo della professione e per la qualità. Per assolvere questo compito, è necessario che i membri abbiano le necessarie conoscenze ed esperienze sul piano dell'applicazione e della pratica professionale, ciò che presuppone uno stretto legame tra i vari luoghi di formazione.

Invito e preparazione delle sedute delle commissioni SP&Q

L'oml invita alle sedute. L'invito deve essere preceduto da un sondaggio per coordinare la data delle sedute. La presenza dei tre partner: rappresentanti delle oml, dei Cantoni e della Confederazione, è indispensabile. L'oml è tenuta a inviare tutti i documenti inerenti alla riunione prima della seduta. Se i documenti non sono tradotti nelle tre lingue nazionali deve essere previsto un invio anticipato per permettere ai delegati cantonali di eventualmente effettuare loro stessi una traduzione. Il delegato cantonale segnala eventuali problemi alla segreteria della CSP.

Strumenti per promuovere la qualità nella formazione professionale di base (documenti allegati al piano di formazione)

I delegati cantonali sostengono l'elaborazione dei documenti allegati al piano di formazione nel quadro del lavoro dei delegati in seno alle commissioni SP&Q. La responsabilità è delle oml.

Il CSP invita i delegati cantonali a chiedere alle oml nelle commissioni SP&Q di inoltrare alla SEFRI i link diretti alle aree di download nei loro siti internet. Questi link in tedesco, francese e italiano - secondo l'offerta formativa nelle diverse regioni linguistiche - saranno poi pubblicati [nell'elenco delle offerte formative della SEFRI](#). Le oml sono responsabili dell'aggiornamento di questi strumenti. Se un'oml non dispone di un'area download nel suo sito, i delegati cantonali consiglieranno loro di crearne una. La responsabilità di ciò è comunque delle oml ; i Cantoni e la SEFRI non hanno il potere di emanare direttive vincolanti in tal senso.

Le disposizioni esecutive (Prima chiamate «Guida») relative alle procedure di qualificazione

Le disposizioni esecutive relative alle procedure di qualificazione (PQ) rispettano le esigenze dell'ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di formazione e le concretizzano ulteriormente. Il delegato cantonale, in caso d'incertezza riguardo alle direttive esecutive, prende contatto prima con il/la responsabile d'esame del suo Cantone e poi con la segreteria della CSP. Le disposizioni esecutive, purché rilasciate dalla commissione SP&Q, sono vincolanti. L'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione approvato, rilasciati dalla SEFRI, sono giuridicamente vincolanti.

Programma di informazione e formazione (programma I&F)

Il programma di informazione e formazione è un'ulteriore documento che l'oml è tenuta a creare, ai sensi della revisione avvenuta. Nel programma la oml definisce le misure di informazione e formazione necessarie e regola la responsabilità dell'applicazione e del finanziamento. La oml elabora il programma in accordo con la commissione SP&Q, in particolare con il delegato cantonale che contatta la segreteria della CSP non appena ha inizio l'elaborazione dell'I&F. Per l'organizzazione e il finanziamento di momenti informativi nel quadro delle revisioni è importante coordinare il lavoro della oml e dei Cantoni. Il modello per il programma I&F si trova [qui](#).

Altri documenti allegati al piano di formazione

Oltre ai documenti sopracitati, la oml in genere elabora i documenti seguenti: documentazione dell'apprendimento, programma di formazione per le aziende formatrici, elenco dell'infrastruttura minima delle aziende formatrici, programma di formazione per i CI, piano di formazione per le scuole professionali, regolamento della commissione SP&Q. Questi documenti vengono approvati dalla commissione SP&Q e dal delegato cantonale. Quest'ultimo ha inoltre il compito di verificare se gli allegati sono stati caricati sul sito della oml nelle tre lingue nazionali. Per il rapporto di formazione e la documentazione dell'apprendimento la oml può utilizzare i modelli messi a disposizione dal CSFO.

Processo decisionale

Le decisioni devono essere approvate dai rappresentanti e dalle rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto non è possibile prendere decisioni secondo il principio della maggioranza. Bisogna cercare delle soluzioni congiuntamente sostenibili dai partner. «In caso di mancato accordo decide la SEFRI tenendo conto dell'utilità generale per la formazione professionale e di eventuali disciplinamenti delle parti sociali. (Art. 13 OFPr).

Traduzione dei documenti

Le spese di traduzione sono indicate dalla SEFRI come somma distinta all'interno del contributo della Confederazione (forfettario), in modo che da parte dell'oml l'onere finanziario per la traduzione non sia sottovalutato e ridotto al minimo a favore di altri compiti. Il contributo della Confederazione è legato a criteri di qualità la cui osservanza è sottoposta a un esame di consistenza linguistica organizzato e finanziato dalla SEFRI prima della consultazione.

Corsi per periti

Ci sono alcune omi che non vedono la necessità di far ripetere i corsi ai periti in caso di importanti revisioni dell'ordinanza sulla formazione e nel piano di formazione. Dal punto di vista dei responsabili degli esami, la ripetizione dei corsi è però assolutamente indispensabile per raggiungere la qualità richiesta. La CSP sostiene la posizione dei responsabili degli esami e inserisce questo tema nelle presentazioni di revisioni e delle professioni e nelle proposte elaborate nell'ambito di procedure di consultazione o d'audizione.

Esigenze minime poste ai formatori /formatrici professionali nelle aziende

Tra le esigenze minime poste ai formatori/formatrici professionali, le ordinanze sulla formazione indicano, tra l'altro, un attestato federale di capacità AFC in una professione affine, con le necessarie conoscenze professionali nel settore. Le professioni affini non sono inserite nelle ordinanze sulla formazione. La CSFP, però, chiede alle omi di creare una raccomandazione sotto forma di elenco delle professioni da considerare affini. Questo elenco non esaustivo dovrebbe essere inserito nell'allegato 1 del piano di formazione e pubblicato sul sito.

Documentazione dell'apprendimento

«La documentazione dell'apprendimento (precedentemente: libro di lavoro) è uno strumento per promuovere la formazione aziendale. La persona in formazione aggiorna costantemente la propria documentazione menzionandovi tutti i principali lavori eseguiti, le competenze e l'esperienza acquisite in azienda. In questo modo, la documentazione serve anche come mezzo di consultazione. Inoltre, grazie alla documentazione, il formatore può verificare i progressi nella formazione, l'interesse per la professione e l'impegno personale dimostrato dalla persona in formazione. La persona in formazione deve avere il tempo necessario per la tenuta della documentazione dell'apprendimento durante le ore di lavoro. Il formatore controlla, discute e firma periodicamente la documentazione dell'apprendimento. La documentazione dell'apprendimento, pubblicata dal CSFO, è di carattere generale e quindi idoneo a tutte le professioni. Molte organizzazioni del mondo del lavoro pubblicano una documentazione relativa al settore, che in genere viene distribuita presso l'organizzazione stessa, presso le scuole professionali o i corsi interaziendali.» (CSFO: Lessico della formazione professionale, 2019)

La documentazione delle prestazioni può essere rilasciata nei tre i luoghi di formazione, come regolato nell'ordinanza sulla formazione di base. Nella scuola professionale di base i docenti rilasciano le pagelle semestrali, le cui note confluiscono nella nota dei luoghi di formazione; nei corsi interaziendali e nelle aziende i controlli delle competenze possono confluire nella nota dei luoghi di formazione. La CSP disapprova l'assegnazione di note per la formazione professionale pratica, perché poco oggettive. Inoltre di solito richiedono un impegno di gran lunga superiore al risultato.

5. Verifica quinquennale, revisione parziale e revisione totale

In questo capitolo si spiega cosa sono la verifica quinquennale, la revisione parziale e la revisione totale e come si svolgono le relative procedure. Le indicazioni si basano sul manuale «Il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base» della SEFRI si trovano [qui](#).

Verifica quinquennale

Il compito principale della commissione SP&Q, è quello di verificare almeno ogni cinque anni se gli obiettivi della formazione professionale di base e i requisiti che deve soddisfare sono ancora attuali. In base al risultato, il piano di formazione e gli strumenti ad essi correlati per la promozione della qualità relativi a una specifica professione devono essere adeguati agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nell'ambito della verifica quinquennale, la segreteria della CSP svolge un'inchiesta cantonale presso la sorveglianza del tirocinio e i responsabili degli esami per riunire le esperienze e gli ostacoli nell'applicazione cantonale (vedi capitolo 6). I delegati cantonali trasmettono questi risultati alle commissioni SP&Q, dove servono per le successive procedure di revisione.

Revisione parziale

In base al risultato della verifica quinquennale, la commissione SP&Q può chiedere all'oml competente di svolgere una revisione parziale. Se la revisione sarà parziale o totale viene deciso dalla SEFRI in base ai criteri legislativi. La revisione parziale non richiede una nuova redazione, bensì una modifica del testo normativo esistente. Il numero della professione rimane invariato. La SEFRI decide se prima dell'approvazione o dell'emanazione deve essere svolta una procedura d'audizione della durata di uno o due mesi. La CSP nelle sue raccomandazioni per l'audizione tratta soltanto quei punti che sono ancora in sospeso dopo l'indagine cantonale.

Per permettere ai Cantoni di organizzare e mettere in atto la revisione, è necessario che nelle ordinanze e nei piani di formazione siano precisate le disposizioni di transizione. L'oml può richiedere un contributo finanziario per la revisione parziale.

Revisione totale

In base al risultato della verifica quinquennale, la commissione SP&Q può chiedere all'oml competente di svolgere una revisione totale. La revisione totale richiede una nuova versione che implica l'abrogazione del vecchio testo normativo. Viene attribuito un nuovo numero alla professione. Nelle disposizioni finali il diritto previgente viene abrogato e vengono inserite delle disposizioni transitorie. Prima dell'approvazione o dell'emanazione la SEFRI svolge una procedura d'audizione della durata di due o tre mesi. Per la revisione totale l'oml può chiedere un finanziamento.

Nessuna modifica delle prescrizioni sulla formazione al di fuori delle verifiche quinquennali e delle revisioni

Si è constatato che le «piccole» modifiche delle prescrizioni sulla formazione (modifiche delle ordinanze sulla formazione e/o dei piani di formazione), attuate al di fuori delle verifiche quinquennali e delle revisioni, generano parecchi problemi di implementazione ai Cantoni. Infatti, quando sono in vigore simultaneamente diversi documenti normativi, diventa difficile o quasi impossibile riconoscere precisamente per ogni candidato a quale procedura di qualificazione bisogna riferirsi. Le modifiche che complicano maggiormente l'organizzazione degli esami sono quelle relative alle procedure di qualificazione che devono essere applicate immediatamente.

Per evitare ulteriori difficoltà a livello di implementazione delle procedure nei Cantoni e per ridurre anche il carico amministrativo e portare «un po' di calma nel sistema», la SEFRI e la CSFP chiedono che non siano più effettuate modifiche delle prescrizioni relative alla formazione professionale di base al di fuori delle revisioni. Restano possibili delle eccezioni (ad esempio la correzione di errori legislativi nelle norme concernenti la formazione), ma devono essere oggetto di una decisione comune tra l'oml, la CSFP e la SEFRI.

Il delegato cantonale e i responsabili dei progetti presso la SEFRI hanno il compito di difendere questa posizione in seno alle commissioni SP&Q. Inoltre, i delegati cantonali sono incaricati di vigilare affinché le modifiche previste nell'ambito delle revisioni, in particolare quelle relative alle procedure di qualificazione, entrino in vigore in modo progressivo. Secondo il credo dei responsabili degli esami si tratta effettivamente di non «modificare le regole di gioco durante il gioco».

6. Processo di sviluppo delle professioni e compiti dei delegati cantonali

In questo capitolo si illustra lo svolgimento del processo di sviluppo delle professioni, la verifica quinquennale e la successiva revisione. Inoltre si spiegano i compiti che ne derivano per i delegati cantonali.

Svolgimento normale

Almeno una volta all'anno ha luogo una seduta della commissione SP&Q. La presenza dei delegati cantonali è indispensabile. Se non dovesse essere possibile, il delegato cantonale organizza un sostituto facendo capo alla segreteria della CSP o designando qualcuno all'interno del proprio ufficio. I delegati cantonali elaborano un rapporto intermedio subito dopo la riunione e lo inoltrano alla segreteria della CSP.

Raccogliere i valori empirici e problemi nel quadro della valutazione quinquennale

Ognuno dei tre partner della formazione professionale raccoglie i propri dati empirici: la oml svolge un'indagine presso i luoghi di formazione (aziende, CI, scuole professionali, eventualmente neo diplomati) o organizza un momento dedicato allo scambio di esperienze (workshop, manifestazioni). La SEFRI redige un rapporto. Su mandato del delegato cantonale, la CSP svolge un'indagine cantonale presso le commissioni di vigilanza e i responsabili degli esami. L'indagine cantonale va coordinata con la tabella di marcia della oml e dura due mesi, essa può comprendere domande supplementari inerenti alla professione inserite su mandato del delegato cantonale.

Discussione dei risultati dell'indagine nella commissione SP&Q

I partner della formazione professionale redigono una panoramica di tutti i risultati e decidono quali punti andrebbero approfonditi: si impone l'argomento migliore/più convincente, si negozia cercando un compromesso. In base alla quantità dei punti da approfondire, la commissione SP&Q decide se procedere con una revisione o se mantenere lo status quo. La oml redige un rapporto di valutazione all'attenzione della SEFRI per richiedere l'importo forfettario di sostegno. Il delegato cantonale riferisce alla segreteria della CSP, tramite un rapporto intermedio, quali punti risultati dall'indagine cantonale saranno approfonditi e quali no.

Presentazione della revisione alla CSP

I delegati cantonali riportano alla segreteria della CSP se sarà effettuata una revisione parziale o totale. Una delegazione della commissione SP&Q presenta la revisione alla commissione per lo sviluppo delle professioni, organizzata dalla segreteria della CSP, su mandato del delegato cantonale.

Indagine conoscitiva sulla revisione

La SEFRI lancia un'indagine conoscitiva sulla revisione a livello nazionale di una durata di circa due mesi. Il segretariato della CSP elabora la risposta dell'indagine in collaborazione con il delegato cantonale. La commissione per lo sviluppo delle professioni approva le risposte e la segreteria le inoltra ai direttori e alle direttrici degli uffici. I Cantoni accolgono favorevolmente le risposte della CSP o inviano una loro presa di posizione alla SEFRI.

Seduta di messa a punto relativa all'indagine conoscitiva

La seduta di messa a punto ha luogo nel quadro di una riunione della commissione SP&Q; tutte le risposte vengono discusse dai partner della formazione professionale e poi si decide quali punti saranno inseriti nella revisione. In caso di punti delicati dal punto di vista dei Cantoni la segreteria della CSP parteciperà alla seduta di messa a punto, su invito del delegato cantonale e in accordo con la oml. Nel rapporto intermedio il delegato cantonale informa la segreteria della CSP su quali punti delle risposte all'indagine conoscitiva saranno inseriti nella revisione e quali no. La oml e la SEFRI redigono una documentazione, la oml e il Cantoni danno inizio ai lavori di implementazione (ad es. coordinare incontri informativi per formatori).

7. Collaborazione dei delegati cantonali con il CSFO

Questo capitolo spiega come avviene la collaborazione dei delegati cantonali con il Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO rispettivamente con la sottocommissione per le procedure di qualificazione (SCPQ) e spiega quali compiti, derivanti da questa collaborazione, spettano ai deleganti cantonali.

Quali sono i punti d'intersezione tra i delegati cantonali e la commissione CPQ e la sottocommissione SCPQ e quali compiti ne derivano?

A livello di commissione di specialisti CPQ non ci sono o sono pochi i punti d'intersezione con i delegati cantonali. Tra la sottocommissione SCPQ (responsabile degli esami) e il delegato cantonale si stabilisce un contatto quando si manifestano errori nella procedura di qualificazione. Per avere una visione d'insieme la sottocommissione SCPQ allestisce una lista degli errori. In essa sono riportati gli errori e le incertezze rilevati nei documenti: nelle ordinanze per la formazione, nei piani di formazione e nelle disposizioni esecutive relative alla PQ delle singole professioni. I delegati cantonali ricevono dalla SCPQ l'incarico di correggere gli errori in seno alle commissioni SP&Q e di informare la SCPQ quando la correzione è stata effettuata.

Disposizioni esecutive relative alla PQ

È compito dei delegati cantonali, ai sensi del partenariato nella formazione professionale, di far notare in seno alle commissioni SP&Q che le direttive devono essere elaborate e pubblicate tempestivamente sul sito della oml. La soluzione ideale, sarebbe che le disposizioni esecutive relative alla PQ fossero elaborate assieme alle ordinanze sulla formazione professionale di base e ai piani di formazione, così che la procedura di qualificazione si possa realizzare contemporaneamente.

8. Adattamento delle attestazioni delle note dei luoghi di formazione per l'insegnamento delle conoscenze professionali

L'adattamento delle attestazioni delle note dei luoghi di formazione per l'insegnamento delle conoscenze professionali secondo la formulazione dell'attuale testo di riferimento della SEFRI, non è ancora stato effettuato per tutte le professioni. L'attuale testo di riferimento della SEFRI prevede quanto segue: «La nota dei luoghi di formazione corrisponde alla media (arrotondata alla nota intera o alla mezza nota) della somma delle **[numero]** note semestrali concernenti le conoscenze professionali che figurano nella pagella.» Per poter calcolare la nota dei luoghi di formazione, bisogna quindi ogni semestre attribuire e inscrivere nella pagella una nota per le conoscenze professionali.

I delegati cantonali nelle commissioni SP&Q sono invitati a controllare queste attestazioni delle note dei luoghi di formazione in modo da individuare quelle che devono ancora essere corrette. In caso di dubbi o domande, possono rivolgersi al Centro svizzero di servizio Formazione professionale / orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO, e in particolare al suo Servizio per le procedure di qualificazione.

I formulari per le attestazioni delle note dei luoghi di formazione possono essere scaricate [qui](#). In caso di dubbi i delegati cantonali possono contattare il Servizio procedure di qualificazione CSFO (patrick.wolfgang@sdbb.ch, 031 320 29 34).

9. Creazione di una nuova professione e di un nuovo indirizzo professionale

Processo decisionale

Quando un'oml desidera introdurre una nuova professione o un nuovo indirizzo professionale, inoltra la relativa richiesta alla SEFRI. All'inizio della procedura ha luogo una seduta di pianificazione con i rappresentanti dell'oml, della SEFRI e della CSP. La seduta è seguita da un rapporto dell'oml nel quale sono approfondite le questioni secondo i criteri di valutazione sotto indicati. In base al rapporto la CSP definisce la sua posizione che viene comunicata all'oml e alla SEFRI. In caso d'opinione favorevole riguardo alla nuova professione, si assegna il mandato ad un delegato cantonale e con la seduta iniziale si avvia il lavoro del gruppo di coordinamento.

Criteri per la valutazione di una nuova professione e di un nuovo indirizzo professionale

1. L'organo responsabile a livello federale deve essere formalmente designato.
2. La necessità sul mercato del lavoro e il potenziale di sviluppo sono presenti.
3. Accettazione della base: almeno il 60% delle aziende del ramo – membri e non membri dell'associazione in tutta la Svizzera – accettano la professione, risp. l'indirizzo e sono disposti ad offrire posti di lavoro.
4. Profilo professionale indipendente e chiara immagine professionale: la nuova professione ha un profilo proprio di almeno il 75%, cioè con possibilmente poche sovrapposizioni con professioni già esistenti.
5. Formazione di base e perfezionamento: la formazione professionale di base deve distinguersi chiaramente dalle offerte di perfezionamento già esistenti.
6. Analisi dei costi: i costi si situano nella media delle professioni affini.
7. L'oml deve assumere un certo numero di responsabilità.
8. La questione delle sedi scolastiche viene discussa con le sottocommissioni sella CSFP Classes et Accords intercantonaux della Svizzera latina e Schulorte della Svizzera tedesca.

Designazione dei luoghi di formazione

La sottocommissione «Schulorte» della Svizzera tedesca e la commissione della CLPO «Classes et accords intercantonaux» elaborano delle raccomandazioni per la designazione dei luoghi di formazione intercantonali, in particolare per le professioni o i campi professionali a piccoli effettivi. Le due sottocommissioni devono essere coinvolte per tempo nella procedura di elaborazione di una nuova professione. Il documento di base per l'elaborazione di raccomandazioni per i luoghi d'insegnamento della sottocommissione «Schulorte de-CH» contiene delle informazioni importanti per la Svizzera tedesca.

10. Argomenti pro e contro il prolungamento della durata della formazione di base

In questo capitolo sono elencati gli argomenti pro e contro un prolungamento della durata della formazione di base. È un aiuto per i delegati dei cantoni al fine di permettere loro d'intervenire per tempo nella discussione qualora un'oml preveda di prolungare la durata di una formazione professionale di base. Tenzialmente la CSFP è critica nel confronto del prolungamento della formazione di base, di conseguenza una buona argomentazione della oml è indispensabile.

Argomenti a favore di un prolungamento

- Devono essere introdotti dei nuovi contenuti di formazione senza poter tralasciare contenuti già esistenti.
- La formazione di base nella corrispondente professione si amplia e diventa più esigente.
- Avere nelle aziende dei giovani che lavorano un anno di più con un salario d'apprendista è economicamente interessante.
- Le condizioni per proporre la maturità professionale in parallelo alla formazione professionale di base saranno migliori.

Argomenti contro un prolungamento

- Sarà necessario avere un terzo in più di posti di tirocinio e quindi anche un terzo in più di persone in formazione per rilasciare lo stesso numero di diplomi di fine tirocinio. E se questo numero non sarà raggiunto, la penuria di personale qualificato si aggraverà.
- Il reclutamento diventerà più difficile dato il livello più elevato della professione. Troveranno le aziende ancora abbastanza giovani da formare?
- La professione non sarà maggiormente attrattiva per i giovani che perderanno un anno di salario come professionisti diplomati.
- Le esigenze salariali aumenteranno all'entrata nel mondo del lavoro. Il settore avrà bisogno di una nuova convenzione collettiva di lavoro.
- Le aziende formatrici non potranno più coprire tutto il campo di formazione. Dovranno quindi rivolgersi a delle aziende partner, entrare in una rete di aziende formatrici o rinunciare a formare.
- Sarà indispensabile differenziare chiaramente la formazione professionale di base (FPB) dalla formazione professionale superiore (FPS); ai sensi dell'apprendimento continuo, bisognerà prestare attenzione a che nessun contenuto della FPS sia già trasmesso nell'ambito della FPB.
- Le spese per le aziende formatrici saranno più elevate poiché è prevedibile un aumento dei giorni dedicati ai corsi interaziendali.
- Le spese per i cantoni saranno più elevate poiché la parte di formazione svolta nella scuola professionale sarà prolungata di un terzo.

Alternative a un prolungamento

- Prevedere delle offerte specifiche a livello della formazione professionale superiore.
- Introdurre degli orientamenti con insegnamento scolastico comune, ma formazione in azienda, CI ed esami pratici specifici.

Checklist dello IUFFP concernente la durata della formazione

Su mandato della SEFRI lo IUFFP ha elaborato una «checklist sulla durata della formazione professionale di base» che può servire a stabilire la durata ideale della formazione professionale di base. Nel caso che la omi intenda prolungare o abbreviare la formazione professionale di base, la SEFRI discuterà la checklist con i partner della formazione professionale.

Conclusione

Prolungare la formazione professionale di base (quattro anni invece di tre) è una decisione che deve essere analizzata con cura e discussa dai partner della formazione professionale. Le aziende formatrici, base del settore, sono sovente troppo poco integrate nelle discussioni. Devono essere d'accordo in merito a un prolungamento della formazione; la decisione non deve essere imposta dal vertice dell'associazione.

11. Criteri per una discussione in merito al numero di giorni di Corsi interaziendali (CI)

In uno scambio con la Commissione finanze (KFB) della CSFP in merito al finanziamento della formazione professionale, la CSP ha preso atto che molte oml vogliono aumentare il numero di giornate di CI in occasione delle revisioni delle ordinanze. Ciò è valutato come critico, non solo a causa del cofinanziamento da parte dei Cantoni, ma anche a causa di una possibile diminuzione della disponibilità delle imprese a formare apprendisti, determinata dall'assenza frequente degli allievi. Questo capitolo tratta la definizione e lo scopo dei corsi interaziendali e mostra i criteri e le questioni evidenziati dalla CSP che dovrebbero essere discussi dai tre partner della formazione professionale nazionali nel caso in cui una oml desiderasse aumentare il numero di giorni di CI.

Definizione e finalità dei corsi interaziendali

Art. 23 della legge sulla formazione professionale

I corsi interaziendali e eventuali sedi comparabili rappresentano il terzo luogo di formazione per l'insegnamento delle competenze di base. Essi integrano l'istruzione della pratica professionale e l'istruzione scolastica quando ciò è necessario. I Cantoni, con la collaborazione delle organizzazioni del mondo del lavoro, garantiscono l'offerta di un numero sufficiente di corsi interaziendali e di terzi luoghi di formazione comparabili.

Art. 21 Ordinanza sulla formazione professionale e la formazione professionale

I Cantoni sostengono le organizzazioni del mondo del lavoro nella definizione delle sponsorizzazioni per i corsi interaziendali e altre sedi di formazione analoghe. La partecipazione delle aziende ai costi per i corsi interaziendali e per terze sedi di formazione comparabile non può superare i costi totali. L'azienda formatrice si fa carico delle spese sostenute dalla persona in formazione per la frequenza ai corsi interaziendali e alle terze sedi di apprendimento comparabili.

Lessico della formazione professionale

Nei corsi interaziendali - come complemento alla formazione nelle aziende e nelle scuole professionali - si approfondisce e consolida l'acquisizione di competenze pratiche di base. La necessità o meno di un corso interaziendale per la professione in questione è stabilita nell'ordinanza sulla formazione, così come il contenuto dell'apprendimento da impartire. I risultati dei discenti sono documentati sotto forma di certificati di competenza. Questi possono essere espressi con delle note e in alcune formazioni confluiscono nelle note dei luoghi di formazione. I centri dei corsi interaziendali sono generalmente gestiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I corsi interaziendali sono finanziati dalle aziende

formatrici, con i contributi del settore pubblico (fondi cantonali per i CI) e dalle associazioni professionali. «QualCI» è lo strumento previsto per la garanzia della qualità dei CI da parte della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Gli apprendisti sono obbligati a frequentare i corsi interaziendali. Su richiesta, l'autorità cantonale può esonerare l'allievo o l'azienda che organizza la formazione dall'obbligo di formazione nei CI, se i contenuti della formazione in questione sono insegnati in un centro di formazione aziendale o in un centro di formazione esterno. L'allievo non deve sostenere costi aggiuntivi per la frequenza del corso interaziendale. Le spese del corso e gli eventuali costi aggiuntivi non possono essere addebitati allo studente o al suo rappresentante legale.

Discussioni fra i partner della formazione professionale

Se una oml auspica aumentare il numero di giorni di CI, il delegato cantonale le presenterà le domande e i criteri elencati di seguito per la discussione tra i tre partner della formazione e chiederà alla oml responsabile di rispondere.

1. Aumento dei giorni di CI nel caso di aumento degli anni di formazione

Un aumento degli anni di formazione a causa di nuovi contenuti può giustificare un aumento dei giorni di CI. Quali sono questi nuovi contenuti?

2. CI come metodo di insegnamento e di apprendimento

Nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento (blended learning, corsi online intensivi, studio autonomo, tutorials online, eccetera) non sono motivi validi per un aumento dei giorni di corsi interaziendali.

3. Chiarimenti fondamentali con la base

Come giudicano le aziende i CI, sono soddisfatte in merito ai contenuti e vi rilevano un valore aggiunto?

Il chiarimento di queste domande serve a dimostrare che l'aumento del numero di giornate di CI non è deciso esclusivamente dai vertici dell'associazione, ma è condiviso dalla base e ampiamente sostenuto.

4. L'insegnamento in tutti i luoghi di formazione

I Cantoni sono dell'opinione che i contenuti didattici non devono essere previsti solo nei CI e quindi essere insegnati solo in questo unico luogo di formazione. I contenuti dei CI devono essere inclusi anche negli obiettivi di valutazione aziendali ed eventualmente scolastici, specialmente quando si tratta di competenze chiave della professione. È evidente e chiara la distribuzione dei contenuti negli obiettivi di valutazione dei tre luoghi di formazione. La oml è invitata a mostrare questa distribuzione al più tardi in occasione della presentazione alla CSP della nuova ordinanza e relativo piano di formazione.

5. Misura per competenze che l'azienda formatrice non è in grado di trasmettere

I CI non possono essere utilizzati per trasmettere contenuti che le aziende formatrici non sono in grado di trattare. In alternativa, devono essere trovate soluzioni collaborative fra le aziende che si occupano della formazione specifica oppure questi contenuti devono essere trasferiti a corsi di specializzazione a livello SSS. Ci sono contenuti che non possono essere trasmessi dalle aziende di formazione? In caso affermativo, quali riflessioni ha fatto la oml?

6. Lavori pericolosi

La responsabilità per il tema dei lavori pericolosi è principalmente delle aziende di formazione. Questo non giustifica in linea di principio un aumento del numero di giornate di CI. Fanno eccezione le attività disciplinate da altre ordinanze, come l'esecuzione delle radiografie (radioprotezione), l'uso di motoseghe, l'utilizzo di carrelli elevatori o i permessi speciali: ad esempio per l'uso di pesticidi o altro.

7. Allievi con difficoltà a livello scolastico

Il tempo supplementare richiesto per l'insegnamento agli studenti con un background accademico debole (CFP) è già stato preso in considerazione prevedendo una dimensione ridotta del gruppo nei CI e non giustifica in alcun modo, secondo la CSP, un aumento dei giorni di CI.

Questo ha delle ripercussioni sulla formazione di base? In caso affermativo, quali riflessioni ha fatto la oml?

8. Utilizzazione dei centri per i CI

L'utilizzo ottimale dei centri per i CI non giustifica un aumento dei giorni di CI.

Questo ha delle ripercussioni sulla formazione di base? In caso affermativo, quali riflessioni ha fatto la oml?

12. Aspetti della nota dei luoghi di formazione in azienda²

La CSP è stata finora piuttosto critica in merito all'attribuzione della nota dei luoghi di formazione in azienda, e questo soprattutto per motivi organizzativi; la raccolta delle note causa un dispendio in termini di tempo importante ai Cantoni se le stesse non sono fornite dalle aziende in tempo utile. Dopo una discussione dettagliata sull'argomento, la CSP è giunta alla conclusione che il coinvolgimento delle aziende formatrici nella valutazione delle prestazioni pratiche delle persone in formazione è da accogliere in linea di principio con favore. Tuttavia oltre agli aspetti organizzativi, ci sono altri due aspetti che devono essere presi in considerazione nel contesto degli scambi tra i partner della formazione professionale: gli aspetti pedagogici e gli aspetti qualitativi.

Aspetti pedagogici

L'attribuzione della nota dell'azienda rende i formatori professionali maggiormente responsabili dell'acquisizione di competenze da parte degli allievi. Da questo punto di vista l'attribuzione delle note è da considerare positivamente, poiché l'azienda formatrice acquisisce così la sua importanza centrale. I formatori professionali rivestono un ruolo ancora più importante grazie al fatto di avere voce in capitolo nella qualificazione dei loro studenti attribuendo loro dei voti. Il lavoro pratico individuale (LPI) è un altro modo per rafforzare il ruolo delle aziende formatrici e per responsabilizzarle (responsabilità della formazione).

Aspetti qualitativi

Il confronto tra la nota del lavoro pratico finale e la nota attribuita dall'azienda a volte mostra una discrepanza; ci sono differenze fino a un punto. Tali discordanze indicano una qualità insufficiente delle note attribuite dall'azienda formatrice; l'esperienza mostra che a volte vengono assegnate "valutazioni favorevoli" ("feel-good grades") intorno al 5 o si fanno anche "accordi personali". Nessuna autorità può controllare come si generano i voti e se sono qualitativamente coerenti. Tuttavia è evidente che solo una nota coerente e significativa ha un senso pedagogico, ed è per questo che di conseguenza è importante formare i formatori professionali che sono chiamati ad assegnarle.

² Nuovo nel dossier di lavoro 2021

Aspetti organizzativi

Ci sono sistemi "basati su strumenti" (per esempio DBLAP2 per il commercio al dettaglio e il commercio o PkOrg per le professioni sanitarie) che semplificano la raccolta delle note aziendali. Anche esempi in altre professioni mostrano che il sistema può funzionare senza particolari problemi, soprattutto se la OmL raccoglie le note presso le sue aziende. In questo caso, i Cantoni devono esigere le note solo in casi eccezionali. Sulla base degli esempi menzionati sopra, nei quali la gestione della raccolta delle note aziendali avviene senza problemi, la CSP è dell'opinione che uno strumento ben concepito e ben funzionante semplificherebbe notevolmente questo processo. È quindi imperativo che tale "strumento" sia disponibile e utilizzato.

Conclusione

La CSP vorrebbe discutere con ogni OmL durante la fase della revisione in merito agli aspetti della pedagogia, della qualità e dell'organizzazione nel caso sia prevista la nota aziendale per la parte note dei luoghi di formazione. Questo vale anche per quelle OmL che vorrebbero introdurre in futuro la nota aziendale.

Affinché la CSP possa accettare la nota aziendale, i seguenti aspetti dovranno essere preventivamente discussi:

- Esiste un sistema di gestione dei dati,
- La OmL si assume l'onere di raccogliere le note,
- I formatori sono formati in modo da essere in grado di attribuire delle note significative e coerenti con le note del lavoro pratico finale.

13. Flessibilizzazione nella formazione professionale di base

Nell'ambito dei lavori sulla tematica formazione professionale 2030, la Direzione della CSFP ha deciso che tipo di approccio fondamentale prevedere al riguardo della tematica flessibilizzazione nella formazione professionale. Questo al fine di soddisfare le esigenze delle associazioni responsabili della formazione se sussistesse la necessità di un rapido adeguamento della loro formazione di base. Il compito assegnato a un gruppo di lavoro costituito per lo scopo era quello di generare un atteggiamento aperto e innovativo da parte della CSFP e di riflettere su possibili modelli di flessibilizzazione sulla base di uno o più esempi concreti di formazione di base, che potrebbero essere introdotti nella discussione congiunta tra i partner della formazione professionale nell'ambito della formazione professionale 2030.

CSFP-Modello di flessibilizzazione

Il gruppo di lavoro ha proposto un modello studiato dalla CSFP che può essere applicato a singole professioni o a campi professionali se la omi responsabile desidera sviluppare competenze specifiche che possono essere modificate in modo flessibile e rapido. In linea di principio, il concetto professionale deve essere mantenuto in modo che le qualificazioni siano trasparenti, riconosciute a livello nazionale e di pari valore. Nel modello sono previste le seguenti differenziazioni. Le «competenze operative» si applicano per professione, sono relativamente stabili nel tempo e non richiedono un rapido adattamento. Insieme alle competenze trasversali, queste sono le competenze fondamentali che caratterizzano la professione nel senso del «concetto professionale/identità professionale». Le «competenze trasversali generali del campo professionale» possono essere applicate congiuntamente a diverse professioni correlate. Questi contenuti possono essere insegnati congiuntamente per sfruttare le sinergie (ad esempio nel caso di formazioni con piccoli numeri di apprendisti). Sono relativamente stabili nel tempo e non hanno bisogno di essere adattati rapidamente. «Competenze operative specifiche» si applicano per singole professioni e sono invece valide per un breve periodo di tempo. Ciò significa che possono essere modificate, aggiunte o cancellate con breve preavviso.

Conclusione

Il modello CSFP si trova in una fase intermedia che sarà sviluppata ulteriormente nel prossimo futuro. Il modello e i parametri chiave saranno discussi fra i partner della formazione, in particolare in relazione al progetto lanciato da alcune omi nell'ambito della tematica formazione professionale 2030. La rappresentazione grafica del modello e ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili [qui](#).

14. Blended Learning nella formazione professionale di base

Con l'introduzione dei mezzi di apprendimento digitali in tutti i luoghi di formazione sorgono numerose questioni relative a responsabilità, finanziamenti, protezione dei dati, trasparenza, ore di formazione, ruoli, eccetera. Questi devono essere chiariti all'inizio di ogni processo di sviluppo nell'ambito della collaborazione fra i partner della formazione. Attualmente in merito a questi temi fondamentali mancano delle basi e delle condizioni quadro condivise. Per questo motivo, la CSFP ha istituito un gruppo di lavoro che, sotto la responsabilità della Commissione per la formazione professionale di base (KBGB), ha elaborato soluzioni e raccomandazioni all'indirizzo della CSFP e della Confederazione (SEFRI) nonché delle omi interessate, sulle questioni centrali relative all'uso dei mezzi e dei processi di apprendimento digitali e rispettivamente del «Blended Learning».

Primi risultati del gruppo di lavoro istituito dalla CSFP

Il «Blended Learning» può essere utilizzato nella formazione professionale di base in tutti e tre i luoghi di formazione e per una collaborazione fra gli stessi nell'ambito dell'insegnamento. Esso deve promuovere l'apprendimento individuale e la riflessione dei discenti e allo stesso tempo la cooperazione tra i luoghi di formazione. La responsabilità per l'introduzione, il supporto, l'eventuale attribuzione di note (valutazione) e la gestione spetta al luogo di formazione. Il «Blended Learning» deve essere basato su un concetto pedagogico globale, che deve essere spiegato nelle ordinanze sulla formazione professionale e negli eventuali documenti correlati. Esso deve essere supportato da un contesto definito e chiaro, deve essere significativo per l'insegnamento delle competenze operative e non deve essere introdotto come metodo. Questo significa anche non lasciare l'allievo solo nel processo di apprendimento. Il «Blended Learning» richiede una supervisione e un supporto intensivo da parte dell'insegnante, dell'istruttore dei CI o del formatore nell'azienda formatrice. Per la maggior parte dei modelli di «Blended Learning» discussi in seno al gruppo di lavoro, le lezioni scolastiche e le ore dedicate ai CI non devono essere superate; il «Blended Learning» ne è parte integrante. Qualsiasi costo aggiuntivo deve essere elencato nelle ordinanze e documenti correlati, soprattutto se è interessato più di un luogo di formazione.

L'introduzione di una piattaforma di apprendimento in un luogo di formazione è lasciato alla competenza decisionale del rispettivo luogo di formazione. Se una oml vuole introdurre una piattaforma di apprendimento olistica, questa scelta è di sua responsabilità. Come i materiali didattici «convenzionali», i costi dei sussidi didattici elettronici e delle piattaforme di apprendimento sono finanziati dal prezzo di vendita e sostenuti di conseguenza dalle aziende e dagli studenti.

Le questioni finanziarie relative al «Blended Learning» si sono rivelate il maggiore ostacolo dal punto di vista dei Cantoni. Diversi modelli di finanziamento sono attualmente in discussione in collaborazione con la Commissione per il finanziamento dell'istruzione e della formazione professionale (KFB) e sono proposti per il consolidamento nell'ambito della collaborazione fra i partner della formazione professionale.

15. Qualificazione professionale degli adulti

Premessa

La qualificazione professionale degli adulti è un tema che di recente è stato inserito nell'agenda politica della formazione dei Cantoni e della Confederazione (Progetti [formazione professionale 2020](#)). Tra il 2014 e il 2018, l'omonimo progetto SEFRI «BAE» a livello nazionale ha posto le basi necessarie per i prossimi sviluppi della formazione professionale di base per adulti.

La CSP e i delegati cantonali attivi nelle commissioni sviluppo delle professioni & qualità hanno un ruolo chiave da svolgere nel partenariato per sensibilizzare le OML e per introdurre e attuare i nuovi principi della SEFRI nelle ordinanze e relativi documenti correlati. In futuro, in occasione di ogni revisione, si dovrà discutere l'argomento con le rispettive oml, al fine di chiarire la necessità di accreditare formazioni già conseguite e prevedere ulteriori offerte formative. La commissione per la qualificazione professionale degli adulti ([KBAE](#)) ha redatto la seguente lista di domande (checklist) per supportare la CSP e i delegati cantonali in questo compito. È inoltre previsto che la KBAE possa essere contattata direttamente dalla CSP, dai delegati cantonali o dalle oml per chiarire domande specifiche sulla BAE.

A livello di CSFP, esistono due gruppi regionali di coordinamento linguistico BAE per domande riguardanti la consultazione intercantionale sulle nuove offerte di formazione complementare, i corsi preparatori e le altre procedure di qualificazione: [Svizzera tedesca](#) et [Romandia/Ticino](#).

Questionario (lista di controllo) sulle qualificazioni professionali degli adulti nel caso di revisioni

Se necessario, i delegati cantonali contribuiscono attivamente portando le domande nelle commissioni SP&Q e possono coinvolgere la KBAE.

1. Esiste un grande bisogno di qualificazioni professionali per gli adulti nella professione specifica e il gruppo di persone interessate è eterogeneo?

In caso affermativo, la KBAE raccomanda di creare offerte cantonali, ampie o diversificate.

2. La richiesta è bassa?

In caso affermativo, la KBAE raccomanda di discutere le offerte tramite i gruppi regionali di coordinamento linguistico BAE della CSFP e sviluppare offerte intercantionali o sovraregionali.

3. Esistono offerte già stabilite per adulti che necessitano di una nuova regolamentazione? Quali offerte hanno senso per il gruppo di persone esistenti?

- Stabilire regolamenti per le procedure di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti o con esame frazionato.
- Elaborare una formazione di base aziendale o scolastica per gli adulti che accedono per la prima volta alla formazione professionale.

- Per i candidati con diversi anni di esperienza professionale, organizzare corsi preparatori con ammissione diretta alla procedura di qualificazione.
 - Stabilire procedure di qualificazione con la convalida dei risultati scolastici o esami frazionati e formazione complementare per i candidati con esperienza professionale pluriennale.
4. Esiste un gruppo di adulti con un'esperienza professionale lunga o omogenea?
- Controllare le opzioni di riconoscimento standardizzate degli apprendimenti e raccomandarle alla KBAE e agli organi responsabili della formazione specifica.
 - Chiarire le possibili offerte per la procedura di qualificazione con la convalida degli apprendimenti acquisiti o per la riduzione standardizzata dei periodi di apprendistato.
 - Creare regolamenti per la procedura di qualificazione con convalida degli apprendimenti acquisiti o con esame frazionato
 - Elaborare disposizioni di esecuzione per altre procedure di qualificazione o raccomandazioni per abbreviarle a livello dell'organo responsabile della formazione specifica in accordo con i Cantoni attuatori.
 - Chiarire gli effetti sui corsi preparatori (raccomandazione dell'organo responsabile della formazione specifica in accordo con i Cantoni di attuazione).
5. Di che cosa si deve tener conto nelle condizioni di ammissione e nei regolamenti speciali per le offerte al di fuori dei percorsi di formazione regolamentati?
- Se esiste una base giuridica adeguata, definire i documenti giustificativi obbligatori.
 - Definire i requisiti per l'esperienza professionale specifica.
 - Esaminare la questione delle note dei luoghi di formazione mancanti e, se necessario, redigere un regolamento per altre procedure di qualificazione.
6. Il LPP o il LPI sono previsti nella formazione professionale di base regolare?
- Definire i requisiti per l'organo responsabile degli esami per adulti al di fuori del normale corso di formazione.

16. Condizioni quadro della CSFP per la valutazione di una procedura accelerata («Fast Track»)

La Direzione delle CSFP ha definito e ratificato in data 7.11.2018. le condizioni quadro fondamentali nell'ambito della procedura accelerata, che è stata eseguita la prima volta per l'entrata in vigore della nuova ordinanza «addetto di chimica e chimica farmaceutica CFP».

1. Le condizione preliminare per il ricorso alla procedura accelerata sono le seguenti: una oml nazionale (che si assume la responsabilità della procedura) deve assicurare il corretto svolgimento del processo di revisione e deve nel contempo garantire le necessarie competenze. Deve inoltre prevedere un lasso di tempo sufficiente per il coinvolgimento nel processo degli attori alla base dello stesso di tutte le regioni linguistiche interessate.
2. Un mandato chiaro e un comitato dei partner della formazione (oml, Confederazione e Cantoni) devono essere predisposti al momento della riunione di pianificazione («kick-off»). I vari attori (nazionali e delle regioni linguistiche delle oml / responsabili della formazione professionale nelle aziende, nelle scuole professionali e nei CI / altri attori) si scambiano attivamente opinioni e si accordano sui contenuti formativi della professione.
3. La procedura di revisione accelerata richiede condizioni quadro favorevoli. Può, ad esempio, essere adatta per:
 - piccole professioni in termini di numero ridotto di apprendisti, perché riguardano solo poche sedi scolastiche, le informazioni devono essere trasmesse solo a pochi attori e i canali di comunicazione sono molto più brevi rispetto alle grandi professioni;
 - oml che dispongono di un'organizzazione professionale, perché di solito sono in grado di fornire le risorse necessarie per la traduzione dei documenti, sono collegate in rete nelle regioni linguistiche e conoscono le strutture e i processi del sistema di formazione professionale.
4. La procedura accelerata può essere prevista per le revisioni parziali e totali. Nuove professioni possono essere sviluppate con una procedura accelerata solo se un organismo esistente ne assume la responsabilità. La procedura accelerata non è adatta per nuove professioni patrocinate da organismi costituiti per l'occasione, poiché il raggiungimento del consenso e il coordinamento con le formazioni esistenti richiedono più tempo.
5. Ciascun partner ha la possibilità di porre il veto in qualsiasi momento durante il processo nel caso si presentassero degli ostacoli. Questi ostacoli devono essere risolti in seno alla commissione SP&Q o, se non fosse possibile, nel gruppo di supporto a livello superiore. Se necessario, la procedura accelerata sarà sostituita dalla procedura di revisione standard.

6. Il periodo di consultazione deve consentire un adeguato processo di analisi e consolidamento all'interno dei cantoni e quindi permettere agli stessi di esprimersi in merito ai progetti dopo le necessarie valutazioni. Le raccomandazioni della CSP devono essere redatte nell'ambito di una riunione ordinaria e non per corrispondenza.
7. Nel mese di settembre (al lancio delle nuove offerte di formazione) dell'anno precedente all'entrata in vigore delle nuove ordinanze, il processo di revisione deve essere completato in modo che i lavori di attuazione (organizzazione di eventi informativi, pubblicazione dei posti di apprendistato disponibili, rilascio di permessi di formazione, ecc.) possano iniziare in tempo utile. A partire da settembre sarà quindi necessario ricalcolare il termine massimo consentito per l'avvio del processo di riforma. Il calendario deve essere pianificato con la SEFRI.
8. Un processo accelerato non consente di fissare le tariffe forfettarie per i corsi interaziendali secondo il processo ordinario della CSFP, e questo fino all'inizio della formazione. Pertanto, nella prima fase dopo l'introduzione della formazione, la tariffa è definita sulla base della professione precedente o di una professione affine. Per il secondo anno di apprendistato, la oml è tenuta a presentare una rilevazione dei costi secondo la procedura ordinaria.

Se una oml esprime il proposito di effettuare una procedura accelerata, il delegato cantonale è pregato di informare immediatamente il segretariato della CSP.

17. Testo di riferimento SEFRI per le ordinanze sulla formazione professionale di base con indicazioni della CSP

In seguito, nella parte sinistra della tabella si trovano i singoli articoli e gli elementi integrativi ripresi dal testo di riferimento della SEFRI. Gli elementi integrativi s'introducono nell'ordinanza in funzione della formazione professionale di base e delle sue esigenze. Sono indicati nella parte sinistra della tabella con un numero di colore blu [5]. Nella parte destra della tabella sono esposti i principi della CSP assieme a utili spiegazioni. Gli articoli senza osservazioni da parte della CSFP non sono inseriti nella tabella.

Testo di riferimento SEFRI	Osservazioni e principi della CSP												
<p>Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.01.2018)</p> <p>[Denominazione professionale f/m] [con attestato federale di capacità (AFC)] [con certificato federale di formazione pratica (CFP)]</p> <p>del ...</p> <hr/> <table border="0"> <tr> <td>[Professione n.]</td><td>[Titolo f/m] it</td></tr> <tr> <td></td><td>[Titolo f/m] de</td></tr> <tr> <td></td><td>[Titolo f/m] fr</td></tr> <tr> <td>[Professione n.]</td><td>[Indirizzo professionale]</td></tr> <tr> <td>[Professione n.]</td><td>[Indirizzo professionale]</td></tr> <tr> <td>[Professione n.]</td><td>[Indirizzo professionale]</td></tr> </table> <hr/> <p>[1/2] citare l'intero ingresso in caso di deroga al divieto riguardante la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute</p> <p><i>La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale; visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale (OFPr), ordina:</i></p>	[Professione n.]	[Titolo f/m] it		[Titolo f/m] de		[Titolo f/m] fr	[Professione n.]	[Indirizzo professionale]	[Professione n.]	[Indirizzo professionale]	[Professione n.]	[Indirizzo professionale]	<p>La denominazione professionale esprime le qualifiche essenziali di una professione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All'interno del ramo e anche nel settore secondario e terziario, le denominazioni professionali rappresentano nelle tre lingue ufficiali un sistema coerente e logico. • Per formazioni di base CFP il termine francese Aide³ è sconsigliato. • Per la denominazione italiana bisognerebbe evitare Aiuto⁴. Questa denominazione ha una connotazione svantaggiosa, nel senso che non valorizza la professione. • «Tecnico/tecnica» si usa solo per titoli della formazione professionale superiore, quindi non è ammesso nella formazione professionale di base. L'unica eccezione vale per il mestiere tradizionale di «Odontotecnico / Odontotecnica AFC». • La denominazione «Assistente» si usa di regola solo per il livello CFP: Eccezioni si fanno unicamente per le professioni nel campo medico, dove l'assistente AFC svolge certe attività sotto la responsabilità della persona preposta (per es. Assistente di farmacia AFC, Assistente di studio medico AFC).
[Professione n.]	[Titolo f/m] it												
	[Titolo f/m] de												
	[Titolo f/m] fr												
[Professione n.]	[Indirizzo professionale]												
[Professione n.]	[Indirizzo professionale]												
[Professione n.]	[Indirizzo professionale]												

<div>Sezione 1: Oggetto [3] e durata</div> <div><div>Art. 1</div><div>Profilo professionale [e 3] se sono previsti indirizzi professionali o orientamenti</div></div> <div><div>[1]</div><div>I [denominazione professionale m plur.] di livello [AFC/CFP] svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:</div></div> <div><div>a.</div><div>[profilo professionale];</div></div> <div><div>b.</div><div>...;</div></div> <div><div>....</div></div> <div><div>[4a]</div><div>se sono previsti indirizzi professionali</div></div> <div><div>[4b]</div><div>se sono previsti orientamenti</div></div>	<div>L'indicazione d'indirizzi professionali o orientamenti è facoltativa. La differenza sta nell'insegnamento professionale che per l'orientamento è comune mentre per l'indirizzo professionale è (in parte) separato. L'orientamento è dato nella formazione pratica (nell'azienda e secondo necessità nei corsi interaziendali).</div> <table><tr><th>Criterio</th><th>Indirizzo professionale</th><th>Orientamento</th></tr><tr><td>Numero proprio di professione</td><td>Sì</td><td>No</td></tr><tr><td>Indicare nell'art. 1 dell'ordinanza</td><td>Sì</td><td>Sì</td></tr><tr><td>Indicare nel contratto di tirocinio</td><td>Sì</td><td>Sì</td></tr><tr><td>Indicare all'iscrizione per l'esame</td><td>Non necessario, poiché conosciuto</td><td>Sì</td></tr><tr><td>Annotare nell'AFC o nel CFP</td><td>No</td><td>No</td></tr><tr><td>Annotare nel certificato delle note</td><td>Sì</td><td>No</td></tr><tr><td>Insegnamento delle conoscenze professionali separato</td><td>Sì, in parte</td><td>No (al massimo 40-60 lezioni separate)</td></tr><tr><td>Corsi interaziendali separati</td><td>Sì, possibile</td><td>Sì, possibile</td></tr><tr><td>Esame delle conoscenze professionali separato</td><td>Sì</td><td>No</td></tr></table> <div>Per decidere se scegliere orientamento o indirizzo professionale o nessuno dei due, i seguenti fattori possono essere decisivi:</div> <div><div><div>•</div><div>Gli orientamenti comportano una maggiore flessibilità in paragone all'accresciuta specializzazione degli indirizzi professionali.</div></div><div><div>•</div><div>L'indirizzo professionale offre la possibilità di ottenere un ulteriore indirizzo professionale (Formazione complementare)</div></div><div><div>•</div><div>Quale specializzazione o generalizzazione è necessaria nelle aziende?</div></div><div><div>•</div><div>Numero di persone in formazione: negli indirizzi professionali ci sono classi separate. Ci sono abbastanza persone in formazione? La CSFP, dato il numero ridotto di persone in formazione, non approva indirizzi professionali per mestieri CFP.</div></div></div>	Criterio	Indirizzo professionale	Orientamento	Numero proprio di professione	Sì	No	Indicare nell'art. 1 dell'ordinanza	Sì	Sì	Indicare nel contratto di tirocinio	Sì	Sì	Indicare all'iscrizione per l'esame	Non necessario, poiché conosciuto	Sì	Annotare nell'AFC o nel CFP	No	No	Annotare nel certificato delle note	Sì	No	Insegnamento delle conoscenze professionali separato	Sì, in parte	No (al massimo 40-60 lezioni separate)	Corsi interaziendali separati	Sì, possibile	Sì, possibile	Esame delle conoscenze professionali separato	Sì	No
Criterio	Indirizzo professionale	Orientamento																													
Numero proprio di professione	Sì	No																													
Indicare nell'art. 1 dell'ordinanza	Sì	Sì																													
Indicare nel contratto di tirocinio	Sì	Sì																													
Indicare all'iscrizione per l'esame	Non necessario, poiché conosciuto	Sì																													
Annotare nell'AFC o nel CFP	No	No																													
Annotare nel certificato delle note	Sì	No																													
Insegnamento delle conoscenze professionali separato	Sì, in parte	No (al massimo 40-60 lezioni separate)																													
Corsi interaziendali separati	Sì, possibile	Sì, possibile																													
Esame delle conoscenze professionali separato	Sì	No																													
<div><div>Art. 2</div><div>Durata e inizio</div></div> <div><div>¹</div><div>La formazione professionale di base dura [numero] anni.</div></div> <div><div>[5]</div><div>se esiste il livello CFP</div></div> <div><div>[2]</div><div>L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.</div></div>	<div>Accesso alla formazione di base: cfr. art. 15 cpv. 3 LFPr. Per l'accesso alla formazione di base non devono essere fissate delle condizioni restrittive (p. es. età minima («nessun titolo senza sbocchi»), esperienza pratica, corso preparatorio, ecc.). I corsi preparatori portano, di fatto, a un prolungamento della formazione di base. Pertanto, devono essere calcolati come formazione di base (→ riduzione della durata della formazione) o bisogna completamente rinunciarvi.</div> <div>La riduzione della durata di una formazione di base, in base all'art. 18 cpv. 1 LFPr e art. 4 OFPr, è regolata individualmente e quindi <u>non è regolata</u> nell'ordinanza sulla formazione di base. I Cantoni desiderano che le omi elaborino delle raccomandazioni in merito, come pure riguardo alla procedura</div>																														

	delle ripetizioni dei corsi interaziendali e che le indichino nell'allegato al piano di formazione. La riduzione o una convalida della formazione di base deve essere approvata dalle autorità cantonali. Con un numero sufficiente di persone in formazione i Cantoni possono formare delle classi riservate alle formazioni ridotte. (ad es. per Operatori sociosanitari AFC).
<p>[5] se esiste il livello CFP</p> <p>² Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di [titolo m sing. + sigla] [nel campo professionale] [è convalidato il primo anno] della formazione professionale di base.</p>	<p>Si raccomanda di fissare nell'ordinanza AFC la convalida di una formazione CFP per un AFC affine. Lo scopo è di ridurre di un anno la durata dell'AFC. Se la convalida non può essere concessa, bisogna rinunciare all'elemento integrativo 5. In questo caso, decide il Cantone individualmente (dopo aver consultato la scuola professionale e l'azienda di tirocinio).</p>
<p>Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente</p> <p>Art. 5</p> <p>¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).</p> <p>² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.</p> <p>³ Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.</p> <p>[7] se la professione prevede una deroga al divieto relativo alla sicurezza sul lavoro e/o alla protezione della salute</p>	<p>Nuovi limiti di età e misure accompagnatorie per lavori pericolosi nella formazione professionale di base. Il 25.06.2014, con la modifica dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, il Consiglio federale ha deciso di abbassare dai 16 ai 15 anni l'età minima per i lavori pericolosi nella formazione professionale di base. L'ordinanza riveduta, in vigore dal 01.08.2014, prevede che per le professioni con lavori pericolosi l'oml definisca nell'allegato al piano di formazione misure accompagnatorie concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica, cioè entro il 31.07.2017, queste misure dovevano essere elaborate dalle oml e approvate dalla SEFRI. I Cantoni hanno due anni di tempo, a partire dall'approvazione della SEFRI, per esaminare le autorizzazioni per la formazione.</p> <p>Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori</p> <p>Informazioni concernenti il nuovo limite d'età e le misure di accompagnamento riguardanti i lavori pericolosi</p> <p>In caso di una formazione professionale di base con lavori pericolosi le persone competenti della SEFRI, responsabili del progetto, garantiscono i contatti con la SECO e l'INSAI ed eventualmente con l'UFSP e l'UFAM.</p>

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006³ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

[9] se gli insegnamenti di cultura generale sono integrati

[4] La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

[5] È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

intera o alla mezza nota) della somma delle [numero] note semestrali che figurano nella pagella concernenti le conoscenze professionali. Per svolgere questo calcolo tutte le note dei campi di competenze operative sono ponderate allo stesso modo.

L'attestazione delle note dei luoghi di formazione si presenta come segue:

Unterricht	Semesternoten								Erfahrungsnote
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Berufskennntnisse	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0

La pagella scolastica si presenta come segue:

Unterricht	1. Sem.	2. Sem.	3. Sem.	4. Sem.	5. Sem.	6. Sem.	7. Sem.	8. Sem.
a) Berufskennntnisse	4.0	4.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0
Handlungskompetenzbereich 1	3.5	3.0	3.5	4.0	4.0	4.5	4.0	4.5
Handlungskompetenzbereich 2	3.0	4.0	4.0	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0
Handlungskompetenzbereich 3	5.0	5.0	5.5	4.5	4.5	4.0	4.0	5.0

L'ordinanza del DFE sull'educazione fisica nelle scuole professionali prevede che «le lezioni obbligatorie di ginnastica e sport siano inserite negli orari per l'insegnamento alternato e a blocchi, come pure negli orari per i corsi specializzati intercantionali *sempre che in questi ultimi sia impartito anche l'insegnamento nelle materie di cultura generale*». Secondo [l'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica](#) bisogna prevedere per un giorno di scuola (= al massimo 9 lezioni) una lezione di sport; per un giorno e mezzo o due giorni di scuola bisogna prevedere due lezioni di sport.

L'insegnamento bilingue indicato nel capoverso 5 significa insegnamento professionale nella lingua straniera, detto anche insegnamento d'«immersione». Bisogna promuoverlo nella formazione professionale di base poiché finora ha avuto luogo solo in certe scuole professionali nell'ambito di singoli progetti.

L'«insegnamento bilingue» è da distinguere dall'insegnamento di lingue straniere (=insegnamento linguistico classico, per es. insegnamento del tedesco o dell'inglese come materie). Per l'insegnamento di lingue straniere bisogna formulare nella parte A del piano di formazione i relativi obiettivi

	d'apprendimento. Nella tabella delle lezioni bisogna indicare il numero delle lezioni <i>per ogni lingua</i> .																				
<p>[9] se gli insegnamenti di cultura generale sono integrati</p> <p>⁴ Nella scuola professionale i contenuti di cultura generale sono integrati nell'insegnamento relativo ai [campi di competenze operative a-x]; a tal fine si tiene conto del profilo professionale specifico dei [denominazione professionale m plur] di livello [AFC/CFP] e delle relative esigenze ed esperienze professionali. I contenuti si basano sul programma quadro di insegnamento per la cultura generale e sono specificati nel piano di formazione.</p>	<p>Secondo l'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base, la cultura generale integrata è possibile solo se la richiesta è sufficientemente motivata. Anche per l'insegnamento della cultura generale integrata valgono le prescrizioni minime e il relativo piano quadro d'insegnamento. La CSP non approva l'insegnamento della cultura generale integrata visto che rende più difficile la frequenza dei corsi di maturità professionale e le eventuali dispensazioni.</p> <p>Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base</p>																				
<p>Art. 8 Corsi interaziendali</p> <p>¹ I corsi interaziendali comprendono [numero] giornate di otto ore.</p> <p>² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in [numero] corsi come segue:</p> <table><tr><th>Anno</th><th>Corso</th><th>[Campo di competenze operative / competenza operativa]</th><th>Durata</th></tr><tr><td>[Num.]</td><td>Corso 1</td><td>[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]</td><td>[x giorni]</td></tr><tr><td>[Num.]</td><td>Corso 2</td><td>[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]</td><td>[x giorni]</td></tr><tr><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td><td>[...]</td></tr><tr><td colspan="3">Totale</td><td>Num. giorni</td></tr></table> <p>[10] Tabella in caso di indirizzi professionali/orientamenti</p> <p>³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.</p>	Anno	Corso	[Campo di competenze operative / competenza operativa]	Durata	[Num.]	Corso 1	[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]	[x giorni]	[Num.]	Corso 2	[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]	[x giorni]	[...]	[...]	[...]	[...]	Totale			Num. giorni	<p>Il numero stabilito di giorni di interaziendali CI costituisce la base per il finanziamento cantonale dei CI. Si possono svolgere corsi facoltativi CI non finanziati dai Cantoni, ma non devono essere regolati nell'ordinanza sulla formazione.</p> <p>Con la formulazione «I corsi interaziendali comprendono (numero) giornate di 8 ore» s'intendono 8 ore di 60 minuti. Le 8 ore non possono essere considerate equivalenti a 8 lezioni.</p> <p>In media le formazioni di base comprendono il seguente numero di giorni CI:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 anni di formazione: Minimo 4 / In media 16 / Massimo 48• 3 anni di formazione: Minimo 2 / In media 24 / Massimo 94• 4 anni di formazione: Minimo 3 / In media 28 / Massimo 80 <p>Queste cifre possono servire come valore indicativo approssimativo.</p> <p>Se una oml discute l'approccio «Blended learning" per i CI, i delegati cantonali sono invitati a segnalarlo al segretariato della CSP. La competenza in questo campo è tuttavia in prima linea della Commissione per la formazione professionale di base (CFPB).</p>
Anno	Corso	[Campo di competenze operative / competenza operativa]	Durata																		
[Num.]	Corso 1	[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]	[x giorni]																		
[Num.]	Corso 2	[a. Campo di competenze operative - competenza operativa] [b. Campo di competenze operative - competenza operativa] [...]	[x giorni]																		
[...]	[...]	[...]	[...]																		
Totale			Num. giorni																		

[10] Tabella in caso di indirizzi professionali/orientamenti

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti su **[numero]** corsi come segue:

Anno di formazione	Corsi	[Campo di competenze operative / competenza operativa]	Durata	Indirizzo professionale/orientamento				
				[Indirizzo profess. /orientamento]	[Indirizzo profess. /orientamento]	[Indirizzo profess. /orientamento]	[Indirizzo profess. /orientamento]	...
[numero]	Corso 1	[campo di competenze operative / competenza operativa]	[x gg.]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
		[campo competenze operative / competenza operativa]	[x gg.]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
		[...]	n. gg.	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]
[numero]	Corso 2	[campo competenze operative / competenza operativa]	[x gg.]	[X]	[X]	[X]	[X]	[X]
		[campo competenze operative / competenza operativa]	[x gg.]	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]
		[...]	n. gg.	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
			n. gg.	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]	[n.]

Negli indirizzi professionali, eventualmente negli orientamenti, si deve indicare in modo distinto i corsi interaziendali comuni e i CI specifici dell'indirizzo professionale.

La valutazione dei corsi interaziendali nella procedura di qualificazione è rilevante solo quando questi corsi hanno una durata di tre giorni o di più. La nota confluisce nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Tutte le indicazioni concernenti lo svolgimento e la regolamentazione dei corsi interaziendali sono contenute nelle direttive esecutive menzionate nell'allegato al piano di formazione.

<p>Sezione 5: Piano di formazione</p> <p>Art. 9</p> <p>¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁴ [della/e competente/i organizzazione/i] del mondo del lavoro.</p> <p>² Il piano di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende: <ul style="list-style-type: none"> 1. il profilo professionale, 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi, 3. il livello richiesto per la professione; b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente; [eventualmente inserire elemento integrativo 11, 12 o 13] <ul style="list-style-type: none"> [11] se la professione prevede la radioprotezione [12] se la professione prevede l'utilizzazione soggetta ad autorizzazione di sostanze e preparati conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) [13] se la professione prevede la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente all'articolo 66 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 	<p>Anche gli allegati 2 (misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute) devono essere controllati in occasione delle prossime revisioni. I delegati cantonali faranno in modo che l'argomento sia discusso nelle commissioni SP&Q.</p>
---	---

<p>Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda</p> <p>Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori</p> <p>Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> attestato federale di capacità di [titolo m sing. + sigla] e almeno [numero] anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento; attestato federale di capacità di [titolo m sing. + sigla secondo il diritto anteriore] e almeno [numero] anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento; attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del [titolo m sing. + sigla] e almeno [numero] anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento; titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente [:/.] <p>[14] se è accettato il diploma di scuola universitaria</p>	<p>Requisiti minimi per i formatori: secondo legge i formatori professionali devono avere almeno un attestato di capacità o una qualificazione equivalente con due anni di esperienza professionale. Persone con un certificato di formazione pratica non possono essere formatori professionali.</p> <p>Requisiti più elevati per i formatori professionali: la CSP respinge la richiesta di alcune omi secondo la quale i formatori professionali dovrebbero avere un diploma di formazione terziaria. Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione, un determinato numero di anni di esperienza professionale e una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 40 ore di corso, costituiscono una solida base per i formatori (l'art. 40 cpv. 1 OFPr). Esperienze raccolte finora indicano che requisiti più elevati sono d'ostacolo ai posti di tirocinio. Le spese di formazione per la formazione al livello terziario sono solitamente a carico dei professionisti stessi. Quest'ostacolo, relativamente alto, risulta sproporzionato. Formazioni terziarie non portano a formatori professionali <i>pedagogicamente</i> meglio qualificati. La formazione professionale superiore porta in parte a una specializzazione che per l'attività di formazione a livello di formazione di base può non essere necessaria. Quando si prescrivono requisiti più elevati, devono anche essere applicati. I Cantoni non dovrebbero concedere dispense. <p>Se si desiderano requisiti più elevati, bisogna informare la CSP. Persone con diplomi e certificati esteri devono annunciarsi presso il rispettivo ufficio cantonale della formazione professionale.</p>
<p>Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda</p> <p>¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.</p> <p>² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.</p> <p>³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità [, di un certificato federale di formazione pratica] o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.</p> <p>⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.</p>	<p>Bisogna distinguere gli specialisti dai formatori professionali. È considerato specialista il titolare di un AFC nel settore professionale, di una «qualifica equivalente» (certificato di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria professionale) e anche il titolare di un CFP nel settore professionale. Se esiste un'ordinanza di formazione di due anni con il certificato CFP nel campo considerato, il cpv. 4 deve essere completato in modo corrispondente.</p>

<p>⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.</p>	
<p>Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni</p> <p>Art. 12 Documentazione dell'apprendimento</p> <p>¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.</p> <p>² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.</p>	<p>Gestione della documentazione dell'apprendimento: nelle spiegazioni relative al testo di riferimento della SEFRI si legge che «L'azienda concede alla persona in formazione il tempo sufficiente, durante l'orario di lavoro, per compilare la documentazione dell'apprendimento. In essa possono figurare anche annotazioni concernenti l'insegnamento delle conoscenze professionali e i corsi interaziendali.»</p> <p>In nessun caso la documentazione dell'apprendimento deve essere oggetto di nota o valutazione da parte degli esperti. Motivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il controllo e la firma della documentazione dell'apprendimento da parte del formatore sono comunque obbligatori secondo l'ordinanza sulla formazione professionale di base. • Una valutazione insufficiente squalifica il formatore. • Il pericolo di una valutazione soggettiva nonostante i criteri formali è presente. Problemi in caso di ricorso. <p>Come alternativa, la documentazione dell'apprendimento può essere utilizzata come base per il colloquio professionale. Ciò significa che con l'ausilio della documentazione si svolge un colloquio d'esame, senza però valutare la documentazione stessa. Nelle disposizioni per la PQ bisogna introdurre un'osservazione in questo senso sotto l'area della qualificazione corrispondente</p> <p>Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni del CSFO</p> <p>Documentazione formazione professionale di base, informazioni per le <u>oml</u></p>

<p>Art. 13 Rapporto di formazione</p> <p>¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.</p> <p>² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.</p> <p>³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.</p> <p>⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.</p> <p>[15] in caso di documentazione delle prestazioni per la formazione professionale pratica</p>	<p>Grazie a questa formulazione, il rapporto di formazione e il bilancio della situazione sono rivalorizzati nell'ordinanza. La realizzazione di un bilancio della situazione supplementare comporta lavoro in più per le aziende. I rapporti di formazione, al contrario, esistono già poiché è obbligatorio farli.</p>
<p>[15] in caso di documentazione delle prestazioni per la formazione professionale pratica</p> <p>Art. [numero] Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica</p> <p>¹ Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.</p> <p>² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.</p> <p>³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.</p>	<p>Vedi il capitolo 12, nuovo nel Dossier di lavoro 2021</p>
<p>[16] in caso di documentazione delle prestazioni per i corsi interaziendali</p> <p>Art. [numero] Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali</p> <p>¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze [per ogni corso interaziendale/per i corsi (elencare numeri dei corsi)].</p> <p>² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.</p>	<p>I controlli delle competenze nei corsi interaziendali sono da effettuare e far confluire nella nota dei luoghi di formazione, soltanto quando i corsi durano almeno tre giorni o di più. Sotto i tre giorni il tempo di osservazione è troppo breve.</p> <p>Nei CI sono valutate le capacità pratiche, comprese le competenze metodologiche, sociali e personali. Le oml devono mettere a disposizione la relativa griglia di valutazione e la documentazione. Nell'ultimo semestre i corsi CI non hanno luogo.</p>

<div>Sezione 8: Procedure di qualificazione</div> <div><div>Art. 15Ammissione</div><div>È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:</div><div><div>a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;</div><div>b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o</div><div>c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:<div><div>1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,</div><div>2. ha svolto almeno [numero] anni di tale esperienza nel campo del [titolo m sing. + sigla], e</div><div>3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.</div></div></div></div></div>	<div>Per l'ammissione alle procedure di qualificazione secondo l'art. 32 OFPr è richiesta un'esperienza professionale di almeno cinque anni. Questa esperienza può essere maturata in una professione non affine. Di questi cinque anni di esperienza professionale, devono essere assolti tre anni per il livello AFC e due anni per il livello CFP nel campo della relativa professione.</div> <div>Al candidato/alla candidata si raccomanda di frequentare l'insegnamento professionale (o una parte dell'insegnamento) come uditore. La frequenza dei corsi interaziendali è facoltativa. La procedura di qualificazione è da assolvere completamente. La dispensa per il campo di qualificazione cultura generale può essere ottenuta quando esiste una corrispondente preparazione. La nota dei luoghi di formazione cade (vedi art. 20 Caso particolare).</div>
<div><div>Art. 17Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale</div><div><div>¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:</div><div>[17] se è previsto l'esame parziale</div><div>[18] se è previsto il lavoro pratico individuale</div><div>a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di [numero] ore; vale quanto segue:<div><div>1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,</div><div>2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,</div><div>3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,</div><div>4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative [e il colloquio professionale della durata di ... minuti] sottoelencati con le ponderazioni seguenti:</div></div></div></div></div>	<div>Spiegazione della SEFRI (Ressort Diritto SEFRI, 02.06.2014) su cosa s'intende per «verso la fine della formazione professionale»:</div> <div>L'esame di una persona in formazione svolto per verificare se soddisfa tutte le esigenze della pratica aziendale presuppone obbligatoriamente, tra l'altro, che questa persona abbia potuto acquisire nella misura predisposta tutte le competenze necessarie per le stesse. Ciò significa che l'esame è da svolgere possibilmente verso la fine della formazione professionale di base e quindi verso la fine dell'ultimo semestre di formazione. Sono possibili delle eccezioni (ad es. per motivi stagionali) che però devono essere regolati esplicitamente nella rispettiva ordinanza.</div> <div>Mezzi ausiliari</div> <div>Quali mezzi ausiliari possono essere usati nella procedura di qualificazione? Estratto dal manuale per perite e periti (IUFFP, CSFO, 2010, pag. 23):</div> <div>«Calcolatrici tascabili, tabelle e raccolte di formule come pure dizionari possono di regola essere utilizzati in tutte le materie delle procedure di qualificazione. Fanno eccezione le materie o voci d'esame per le quali non sono espressamente ammessi mezzi ausiliari oppure sono autorizzati solo altri mezzi ausiliari.»</div> <div>«Documentazione dell'apprendimento. Diverse ordinanze in materia di formazione prescrivono la tenuta di una documentazione dell'apprendimento (strumento volto a promuovere la formazione aziendale) in cui le persone in formazione annotano le principali procedure di lavoro, le conoscenze professionali acquisite e le esperienze fatte. L'utilizzo della documentazione dell'apprendimento durante la procedura di qualificazione è stabilito nella</div>

2

[campo di competenze operative]

... %

...

[...]

... %

...

[colloquio professionale]

[b.] «conoscenze professionali», della durata di [numero] ore; vale quanto segue:

1.

l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

2.

il campo di qualificazione [è valutato con un esame scritto e] comprende i campi di competenze operative [e i tipi di esame] sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	[Tipo di esame e]		Durata	Ponderazione
		[scritto]	[orale]		
1	[campo di competenze operative]	... min.	... min.		... %
2	[campo di competenze operative]	... min.	... min.		... %
...	[...]		

[c.] «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

[19] se è previsto l'insegnamento integrato della cultura generale

2

Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

rispettiva ordinanza. ».

Ciò significa che per l'esame delle conoscenze professionali non è normalmente concesso l'uso di materiale d'insegnamento, poiché l'ordinanza non prevede regole in merito. Per il lavoro pratico, invece, è menzionata la consultazione della documentazione ed è pertanto concessa.

Durata dell'esame delle conoscenze professionali

Per la durata dell'esame delle conoscenze professionali vale come regola generale: un'ora per ogni anno di formazione. Motivazione: le note di scuola sono prese in considerazione nella nota dei luoghi di formazione.

Esame CP: cancellazione parte orale o parte scritta?

Nelle revisioni quinquennali, la CSP chiede di verificare se l'esame delle conoscenze professionali può essere abolito per ridurre la complessità della procedura di qualificazione. Questo va considerato soprattutto nel caso di una formazione di base per giovani particolarmente dotati per la pratica e la manualità, poiché le conoscenze «scolastiche/professionali» sono già riconoscibili e valutate grazie alle note scolastiche.

Se l'annullamento dell'esame delle conoscenze professionali non viene considerato, la CSP propone che almeno l'esame orale o quello scritto delle CP sia soppresso; il mantenimento di entrambe le forme di esame risulta infatti costoso in termini di tempo per l'esecuzione dello stesso, di impiego di personale e dal punto di vista finanziario.

Lo svolgimento della parte orale o di quella scritta dell'esame delle conoscenze professionali deve essere deciso in base alle esigenze del mercato del lavoro; non ha quindi senso una definizione generale che sia valida e applicabile a tutte le professioni.

Nota determinante in cultura generale

La CSFP non approva una nota determinante per la cultura generale.

L'insegnamento della cultura generale è regolato a livello svizzero nell'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Lo scopo è di trasmettere con l'insegnamento della cultura generale lo stesso contenuto a tutte le persone in formazione. In questo modo è anche giustificato che valgano per tutte le persone in formazione le stesse regole di promozione. Una nota determinante è, inoltre, problematica poiché l'insegnamento della cultura generale di solito è dotato di solo poche lezioni scolastiche.

[17] se è previsto l'esame parziale

- a. esame parziale, della durata di **[numero]** ore; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
 2. sono esaminate le competenze operative di base,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative **[e le competenze operative]** sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative [/ Competenze operative]	Ponderazione
1	[campo di competenze operative] / [competenza operativa]	... %
2	[campo di competenze operative] / [competenza operativa]	... %
...	[...]	... %

Su richiesta delle omi può essere svolto un esame pratico parziale nel caso di formazioni di base di quattro anni, alle seguenti condizioni:

- L'esame parziale costituisce un campo specifico di qualificazione.
- Sono esaminati lavori professionali pratici fondamentali.
- Sono conclusi uno o due settori di competenze operative.
- Queste capacità di base sono una premessa per l'ulteriore formazione professionale e nel lavoro pratico non si ripete più la loro valutazione.
- Il lavoro pratico ha luogo nell'ambito di un LPI.

La CSP non approva l'esame teorico parziale per il seguente motivo: la nota dei luoghi di formazione comprende già esami parziali scolastici. Nell'esame finale delle conoscenze professionali le conoscenze sono esaminate in modo complessivo e interdipendente.

[18] se è previsto il lavoro pratico individuale

[...]. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di **[da numero a numero]** ore; vale quanto segue:

1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	... %
2	Documentazione	... %
3	Presentazione	... %
4	Colloquio professionale	... %

Diverse ordinanze sulla formazione professionale di base in vigore prevedono il lavoro pratico sotto forma di lavoro pratico individuale LPI o di un lavoro pratico prestabilito (LPP). L'autorità cantonale decide la forma dell'esame.

Per ridurre la complessità e mirando allo svolgimento unitario della PQ a livello nazionale, il comitato della CSFP il 28.06.2016 ha dichiarato che i lavori pratici andrebbero eseguiti come LPP. In determinati casi è giustificata la forma LPI (per cause strutturali, di quantità o di costi).

	LPI	LPP
Obiettivo	Esame delle capacità pratiche legate all'attività quotidiana nell'ambito dello svolgimento di un incarico di produzione o di fornitura di servizi.	Esame delle capacità pratiche nell'ambito di un compito prescritto, formulato in modo standard e sottoposto all'insieme dei candidati al momento dell'esame finale di diploma.
Basi	Modello di riferimento della SEFRI sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione	Modello di riferimento della SEFRI sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione
Durata dell'esame	L'ordinanza indica un quadro orario. La durata massima è in principio libera. Per la durata minima si consigliano 8 ore. Il numero preciso di ore è fissato individualmente con l'assegnazione del compito.	Secondo il nuovo testo di riferimento SEFRI nell'ordinanza è indicato il numero esatto di ore per ogni voce d'esame. In caso normale sono possibili due al massimo tre giorni d'esame (16-24 ore). Se si desidera un periodo d'esame più lungo, è meglio scegliere il LPI.
Luogo di svolgimento	Azienda	Centro CI, centro di formazione, azienda → generalmente sotto forma di esame collettivo.
Accompagnamento, Valutazione	Sono compiti di una persona qualificata. I periti seguono il LPI svolgendo delle visite saltuariamente (una o due volte per circa 1 ora). I periti valutano la presentazione e il colloquio professionale. Voci d'esame: procedimento di lavoro (60%), documentazione (20%), presentazione (10%), colloquio professionale (10%).	Sono compiti garantiti da due periti, presenti per l'intera durata dell'esame. Voci d'esame: campi di competenze operative o competenze operative.
Svolgimento	Sotto forma Individuale	Il compito d'esame è prescritto (sotto forma di voci), può però portare per ogni candidato a un prodotto finale diverso (p. es. diverse minestre per un cuoco). Le varie tappe di lavoro possono essere controllate e valutate stabilendo in precedenza diverse posizioni sotto una voce. Il materiale impiegato o le persone che partecipano possono essere diverse da una situazione reale di lavoro (p. es. uso di argento invece di oro nel lavoro pratico dell'orafo, ecc.).
Ripercussioni sull'esame orale delle conoscenze professionali	Il LPI comprende un colloquio professionale orale, svolto da periti. Si consiglia di rinunciare all'esame orale delle conoscenze professionali.	Il LPP è costituito dal lavoro pratico e può comprendere una discussione professionale orale, se ritenuto ragionevole. La discussione professionale viene integrata nel LPP è il caso di rinunciare all'esame orale delle conoscenze professionali.
Lavoro pratico nella formazione di base organizzata dalla scuola Nei Cantoni esistono delle offerte consolidate di formazione di base organizzata dalla scuola, nell'ambito delle quali è difficile prevedere un LPI, mentre un LPP converrebbe meglio alla loro forma d'organizzazione. Qualche ofor prevede un LPI e un LPP, la scelta tra i due spetta alle autorità cantonali. I prestatori di formazione di base organizzata dalla scuola hanno l'obbligo di offrire delle parti pratiche integrate o degli stages di pratica. Gli stages di pratica hanno luogo nell'azienda dove si può realizzare anche il LPI. Il testo di riferimento della SEFRI prevede, per la formazione di base organizzata dalla scuola, un elemento integrativo (8) nel quale sono definiti la durata degli stages di pratica e il momento in cui hanno luogo. Al momento del trasferimento del contenuto di un'ordinanza nel nuovo testo di riferimento bisogna chiarire se questo nuovo elemento integrativo sia necessario e considerata la durata degli stages di pratica, se sia possibile un LPI.		

<p>Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note</p> <p>¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:</p> <p>[20] se è determinante la nota del campo di qualificazione «esame parziale»</p> <p>[a] per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e</p> <p>[21] se è determinante la nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali»</p> <p>[22] se è determinante la combinazione della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» con la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali OPPURE se è determinante la combinazione della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» con la componente scolastica della nota dei luoghi di formazione</p> <p>[b/c] la nota complessiva raggiunge almeno il 4.</p> <p>² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata [relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali/dei luoghi di formazione]; vale la seguente ponderazione:</p> <p>[23] se è previsto l'esame parziale</p> <p>[a.] lavoro pratico: [ponderazione in percentuale];</p> <p>[b.] conoscenze professionali: [in caso di insegnamento integrato della cultura generale: e cultura generale]: [ponderazione in percentuale];</p> <p>[c.] cultura generale: (qualora non integrata nelle conoscenze professionali) [ponderazione minima 20 per cento];</p> <p>[d.] nota [relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali/dei luoghi di formazione]: [ponderazione in percentuale].</p> <p>³ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle [numero] note delle pagelle semestrali.</p> <p>[24] se è prevista la documentazione delle prestazioni per più luoghi di formazione</p>	<p>Arrotondamento della nota dei campi di qualificazione e della nota dei luoghi di formazione: la nota dei luoghi di formazione è arrotondata al punto o al mezzo punto quando è composta soltanto da note di conoscenze professionali. Invece, è arrotondata a un decimale, quando oltre alla nota scolastica contiene anche la nota per i corsi interaziendali (e/o la nota per la formazione aziendale).</p> <p>Le stesse regole di arrotondamento valgono per ogni campo di qualificazione. Se il campo di qualificazione comporta <i>un'unica voce d'esame</i>, si arrotonda la nota al punto o al mezzo punto. Con <i>due o più voci d'esame</i> si arrotonda a un decimale.</p> <p>Conoscenze professionali: si assegna per ogni semestre <u>una sola nota</u> nella pagella semestrale (vedi anche art. 7).</p>
<p>[20] se è determinante la nota del campo di qualificazione «esame parziale»</p> <p>a. per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;</p>	<p>La CSP <u>non</u> approva un esame parziale per le formazioni professionali di base di tre anni. Se l'oml desidera introdurre un esame parziale in una formazione di quattro anni, questo esame deve corrispondere a un campo separato nella procedura di qualificazione e deve aver luogo alla fine del secondo anno.</p> <p>Quando si effettua un esame parziale, gli esaminatori cantonali ritengono che dovrebbe generare una nota fondamentale, poiché ciò comporterà minori difficoltà per l'esecuzione dell'esame.</p>

<p>[21] se è determinante la nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali»</p> <p>[b] per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» è attribuito almeno il 4;</p> <p>[22] se è determinante la combinazione della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» con la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali OPPURE se è determinante la combinazione della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» con la componente scolastica della nota dei luoghi di formazione</p> <p>[b] la media della somma della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali raggiunge almeno il 4;</p>	<p>Per principio la CSP non approva la nota determinante nell'esame delle conoscenze professionali. È ammessa soltanto nel caso in cui si vuole evitare che delle conoscenze lacunose di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute mettano in diretto pericolo la vita o l'integrità fisica; come potrebbe essere ad es. per l'elettricista. La CSP deve essere informata se si desidera questa condizione di riuscita.</p> <p>Se viene esplicitamente richiesta una nota fondamentale, questa deve essere separata e non va combinata con la nota dei luoghi di formazione (elemento integrativo 25). La ripetizione dell'esame in caso di una bocciatura causa un grande dispendio da parte del Cantone per il suo svolgimento.</p>
<p>[23] se è previsto l'esame parziale</p> <p>a. esame parziale: [ponderazione in percentuale];</p>	<p>La CSP <u>non</u> approva un esame parziale nel caso di formazioni professionali di base di tre anni. Se l'oml insiste sull'esame parziale in una formazione di quattro anni, questo esame parziale deve corrispondere a un campo separato nella procedura di qualificazione e deve aver luogo alla fine del secondo anno.</p>
<p>[24] formulazione alternativa al capoverso 3 del testo di riferimento se è prevista la documentazione delle prestazioni per più luoghi di formazione</p> <p>³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:</p> <p>a. [nota relativa alla formazione professionale pratica]: [ponderazione in %];</p> <p>b. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: [ponderazione in %];</p> <p>c. [nota relativa ai corsi interaziendali]: [ponderazione in %].</p> <p>[⁴] [Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei [numero] controlli delle competenze].</p> <p>⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle [numero] note delle pagelle semestrali.</p> <p>[⁶] [Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei [numero] controlli delle competenze].</p>	<p>Voci della nota dei luoghi di formazione: secondo questo elemento integrativo le posizioni della nota dei luoghi di formazione - la nota per la formazione professionale pratica, la nota per l'insegnamento delle conoscenze professionali e la nota per i corsi interaziendali - sono ponderate in parti uguali al fine di generare la nota dei luoghi di formazione. Sono note di posizione che hanno un <i>valore equivalente</i>.</p>

<p>Art. 19 Ripetizioni</p> <p>¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.</p> <p>² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.</p> <p>[25] se è previsto l'esame parziale con nota determinante</p> <p>[3] Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.</p> <p>[26] se è prevista la documentazione delle prestazioni per più luoghi di formazione</p>	<p>Ripetizione della procedura di qualificazione: la procedura può essere ripetuta al massimo due volte (art. 33 OFPr).</p>
<p>[26] se è prevista la documentazione delle prestazioni per più luoghi di formazione</p> <p>² Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.</p> <p>³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.</p> <p>⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.</p>	<p>La persona in formazione ripete solo le parti insufficienti della nota dei luoghi di formazione, cioè</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la nota per la formazione professionale pratica b) la nota per le conoscenze professionali c) la nota per i corsi interaziendali
<p>Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)</p> <p>¹ Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota [relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali/dei luoghi di formazione].</p> <p>² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:</p> <p>[27] se è previsto l'esame parziale</p> <ul style="list-style-type: none"> [a.] lavoro pratico: [ponderazione in percentuale]; [b.] conoscenze professionali: [ponderazione in percentuale]; [c.] cultura generale: [ponderazione minima 20 per cento]; 	<p>Vedi osservazioni all'art. 15. Secondo l'art. 32 OFPr le note dei luoghi di formazione non si possono raccogliere per persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo regolamentato.</p>

<p>Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni (nuove professioni: cfr. elemento integrativo 31)</p> <p>¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di [denominazione professionale m sing.] prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il [durata della formazione + 2 anni].</p> <p>² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per [denominazione professionale m sing.] entro il 31 dicembre 20[numero] sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.</p> <p>³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. [numero-numero]) si applicano dal 1° gennaio 20[numero].</p> <p>[30] se è previsto l'esame parziale</p>	<p>Per l'esecuzione a livello cantonale è importante definire chiaramente le disposizioni transitorie. È necessario che siano precisati la data d'entrata in vigore delle modifiche e il modo in cui saranno introdotte queste modifiche (progressivamente o simultaneamente per tutti gli anni di tirocinio). Ciò vale anche per le revisioni parziali, nel caso in cui sono stati modificati soltanto pochi punti.</p>
<p>Art. 26 Entrata in vigore</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20[numero].</p> <p>[31] nuove professioni</p>	<p>L'implementazione di una formazione professionale di base riveduta richiede abbastanza tempo. Gli atti normativi in materia di formazione devono essere emanati al più tardi in settembre e messi in vigore all'inizio dell'anno, in modo che fino all'inizio del tirocinio in estate ci sia abbastanza tempo a disposizione.</p> <p>In caso di revisioni bisogna chiarire se siano necessarie delle disposizioni transitorie.</p>

18. Link per i documenti di base

- CSFP Commissione per lo sviluppo della professione: [dossier di lavoro 2019, modello per brevi rapporti delle sedute delle commissioni, lista dei delegati cantonali nelle commissioni di riforma e SP&Q](#)
- CSFO: [Manuale per la formazione di base in azienda, Lessico della formazione professionale, temi e documenti importanti concernenti la formazione professionale svizzera](#)
- CSFO: [Materiale per la procedura di qualificazione](#): fogli per le note, attestazione delle note dei luoghi di formazione, manuale per perite e periti d'esame
- DEFR: [Legge federale sulla formazione professionale LFP](#)
- DEFR: [Ordinanza sulla formazione professionale OFPr](#)
- SEFRI: [Documenti sulla formazione professionale di base su due anni](#)
- SEFRI: [Esame suddiviso](#)
- SEFRI: [Guida Convalida delle prestazioni di formazione nella formazione professionale di base](#)
- SEFRI / CSFP / USAM: [Guida per le commissioni SP&Q](#)
- SEFRI: [Guida per l'impostazione delle procedure di qualificazione con esame finale](#)
- SEFRI: [Informazioni concernenti le misure di accompagnamento riguardanti i lavori pericolosi](#)
- SEFRI: [Lista dei tickets provvisori, tickets e messa in vigore](#)
- SEFRI: [Manuale Formazione professionale di base per adulti](#)
- SEFRI: [Manuale pratico per il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base, verifica quinquennale, revisione totale, revisione parziale, modelli](#)
- SEFRI: [Ordinanze già entrate in vigore e elenco delle professioni](#)
- SEFRI: [Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5](#)
- SEFRI: [Validazione degli apprendimenti acquisiti](#)